

**VARIANTE DI ADEGUAMENTO PARZIALE DEL PTCP AL PIANO TERRITORIALE REGIONALE**



***Documento di controdeduzione alle osservazioni pervenute tra adozione ed approvazione***

**Adottata con deliberazione consiliare n. 65 del 30/07/2013**

**Approvata con deliberazione consiliare n. 113 del 23/12/2013**

### SINTESI DEI CONTRIBUTI VALUTATIVI ESPRESSI

Come previsto dalla normativa di riferimento, in seguito al deposito della proposta di variante al PTCP, è stata data la possibilità di far pervenire, a tutti coloro che ne avessero interesse, oltre che ai soggetti territorialmente interessati, delle osservazioni.

Le osservazioni pervenute sono state:

NUMERO	DATA	PROTOCOLLO	MITTENTE
1	19/07/2013	91.136	Documento presentato in Conferenza Comuni 17/07/2013 (Bragonzi ed altri)
2	25/07/2013	93.352	Coordinamento Comitati Ambientalisti Lombardia – (Corradi)
3	26/07/2013	93.502	Consigliere Comunale Lista "Bordolano Noi"
4	29/08/2013	104.258	Legambiente Altocremasco
5	17/09/2013	110.903	PieMa S.p.a.
6	20/09/2013	112.568	Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia
7	30/09/2013	115.751	Associazioni Ambientaliste
8	03/10/2013	117.591	Comune di Pizzighettone
9	04/10/2013	118.181	Anna Pacchioni, Ivan Arpini, Manuela Arpini (Crema)
10	04/10/2013	118.312	Comune di Crema
11	07/10/2013	118.677	Comune di Pozzaglio
12	07/10/2013	118.689	Comune di Pianengo
13	07/10/2013	118.691	Comune di Campagnola Cremasca
14	07/10/2013	118.907	Comune di Castelveverde
15	07/10/2013	118.920	Arch. Gazzoli
16	07/10/2013	118.927	Comune di Crema - Integrazioni
17	08/10/2013	119.343	AEM
18	08/10/2013	119.335	Oleificio Zucchi S.p.a.
19	11/10/2013	121.116	Comune di Montodine
20	21/10/2013	124.479	Comune di Capralba
21	03/12/2013	141.670	Regione Lombardia - verifica regionale ai sensi dell'art.17 della L.R. 12/2005 pervenuta con D.G.R. X/1007 del 29/11/2013

Per un dettaglio puntuale relativamente alle diverse osservazioni pervenute, si rimanda al documento proposto in allegato.

Conseguentemente alle osservazioni pervenute sono state apportate alcune variazioni al Piano in modo da integrare le osservazioni recepite all'interno della Documentazione redatta.

# **ALLEGATO 1**

## **OSSERVAZIONI PERVENUTE IN FASE VAS CHE PER MOTIVI TECNICI NON HANNO TROVATO RISCONTRO NELLA DOCUMENTAZIONE ADOTTATA**

**(Rif. Parere Motivato Predisposto dall’Autorità  
competente per la VAS ai sensi dell’art.9, Direttiva  
2001/42/CE)**

<b>Fonte:</b> <i>Comune di Camisano</i>	
<b>N° protocollo:</b> 78280	<b>Data:</b> 19 Giugno 2013
<b>Oggetto:</b> Reticolo idrico	
<b>Osservazione:</b> Da un confronto tra la variante al PTCP, messa a disposizione, e il RIM comunale, si ipotizza che alcuni fontanili non siano stati inseriti e che altri abbiano un numero di "teste" inferiori.	
<b>Controdeduzione</b> Si accoglie l'osservazione	
<b>Modifica prevista</b> Viene aggiornato il tematismo dei fontanili e aggiornate le cartografie del PTCP.	

<b>Fonte:</b> Arpa Lombardia	
<b>N°protocollo:</b> 83667	<b>Data:</b> 2 Luglio 2013
<b>Oggetto:</b> Proposta di Piano - invarianza idraulica e invarianza della portata	
<b>Premessa:</b> La variante include tra le direttive per la pianificazione comunale l'applicazione dei principi di "invarianza idraulica" e di "invarianza della portata" ai processi di pianificazione e sviluppo del territorio che interesseranno i Comuni dell'area centrale e dell'area orientale della Provincia	
<b>Osservazione:</b> Si ritiene che l'applicazione di tali principi potrebbe essere estesa all'intero territorio provinciale con la finalità di contribuire a far sì che le problematiche idrauliche, conseguenti all'impermeabilizzazione dei suoli, non vengano a presentarsi anche laddove, tutt'ora, non si sono ancora manifestate. Si sottolineano, inoltre, le potenziali ricadute positive sulla qualità delle acque superficiali che potranno essere indotte da un'efficace gestione delle acque meteoriche urbane, in applicazione di tali principi.	
<b>Controdeduzione</b> Si accoglie l'osservazione pervenuta	
<b>Modifica prevista</b> Viene perfezionato l'art.11 della Normativa del PTCP – Direttive per la redazione del Governo del Territorio (PGT) integrandolo con la direttiva di considerare l'applicazione del principio di invarianza idraulica da estendersi all'intero territorio provinciale. Al momento sarà solo un indirizzo in attesa del Progetto di Legge di difesa del suolo della Regione Lombardia	
<b>Osservazione:</b> Si ritiene opportuno garantire, inoltre, che l'applicazione del principio di invarianza idraulica sia volta, non solo ad assicurare un'efficace laminazione delle acque, ma anche, ove possibile, alla loro infiltrazione nel suolo (principio di invarianza idrologica), nonché orientata a prevedere l'adozione di forme di drenaggio urbano sostenibile delle acque meteoriche, per le quali appare auspicabile la definizione di best practices di riferimento	
<b>Controdeduzione</b> Si accoglie l'osservazione pervenuta in attesa di una normativa sovraordinata che indichi le "best practices" di riferimento.	
<b>Modifica prevista</b> Viene integrato l'art.11 della Normativa del PTCP – Direttive per la redazione del Governo del Territorio (PGT) integrandolo con la direttiva di considerare l'applicazione del principio di invarianza idraulica e invarianza idrologica. Al momento sarà solo un indirizzo in attesa del Progetto di Legge di difesa del suolo della Regione Lombardia	

<b>Fonte:</b> Provincia di Cremona - Area Infrastrutture Stradali e Patrimonio	
<b>N° protocollo:</b> 83596	<b>Data:</b> 3 Luglio 2013
<b>Oggetto:</b> Proposta di modifica dell'art. 19 della Normativa	
<b>Premessa:</b> All'interno dell'art. 19 si ritiene di dover modificare:	
<p><b>Osservazione:</b></p> <p>Tabella A:</p> <p>i) <i>opere N1-N2-N3-N5-R7-R11-R14:</i> aggiornare i dati relativamente ai provvedimenti di approvazione ed allo stato di avanzamento progettuale; l'ampiezza della fascia di rispetto stradale è pari a 60 m per le strade di tipo "A", 40 m per le strade di tipo "B" e 30 m per le strade di tipo "C"; l'ampiezza del corridoio di salvaguardia è pari a quanto previsto nel relativo progetto approvato e/o a quanto disposto nell'art. 19, punto 4, della Normativa del P.T.C.P.</p> <p>ii) <i>opere N4-P5-P9:</i> eliminare tra le opere a carattere prescrittivo</p> <p>iii) <i>opera R1:</i> eliminare i riferimenti al 1° lotto in quanto già ultimato ed aggiornare i riferimenti al 2° lotto</p> <p>iv) <i>opere P3-R5-R6-R8-R16:</i> eliminare in quanto già ultimate</p> <p>v) dovrebbero essere inserite le seguenti ulteriori opere: <i>Tangenziale Sud di Soresina</i> (in corso di realizzazione: sostituirà il tracciato attuale della S,P, n, 89 posto all'interno dell'abitato comunale); <i>Potenziamento della ex S,S, n. 415 tra Castelleone e Crema</i> (opera a carattere prescrittivo); <i>Tangenziale Ovest di S. Giovanni in Croce</i> (opera a carattere prescrittivo)</p>	
<p><b>Controdeduzione</b></p> <p>Si recepisce l'osservazione pervenuta.</p>	
<p><b>Modifica prevista</b></p> <p>Viene modificata la tabella A allegata alla normativa del PTCP.</p>	

<b>Fonte:</b> Provincia di Cremona – Settore Agricoltura e Ambiente	
<b>N° protocollo:</b> 160	<b>Data:</b> 5 Luglio 2013
<b>Oggetto:</b> Scarpate	
<b>Premessa:</b> Osservazione riguardante la riclassificazione di tratti scarpate all'interno di ATE presenti nella proposta di PPC e di altre strutture territoriali tutelate dal PTCP	
<b>Osservazione:</b>	
<p>Per quanto riguarda le scarpate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ATEa8 (Ticengo) = si tratta di una scarpata naturale, che dovrà essere conservata</li> <li>- ATEg1 (Rivolta d'Adda) = si tratta di una scarpata secondaria creata dalla pregressa attività estrattiva (sponda del lago di cava)</li> <li>- ATEg5 (Genivolta) = si tratta di una scarpata naturale, che dovrà essere conservata</li> <li>- ATEg9 (Gombito) = si tratta di una scarpata secondaria creata dalla pregressa attività estrattiva (sponda del lago di cava)</li> <li>- ATEg16 (Grumello C:) = si tratta di un tratto di scarpata creato dalla pregressa attività estrattiva (arretramento della originaria scarpata naturale)</li> <li>- ATEg20 (Motta B.) = si tratta di una scarpata secondaria creata dalla pregressa attività estrattiva (sponda del lago di cava)</li> <li>- ATEg22 (Gussola) = si tratta di una scarpata secondaria creata dalla pregressa attività estrattiva (sponda del lago di cava)</li> <li>- ATEg33 (Spinadesco) = si tratta di una scarpata naturale, che dovrà essere conservata</li> <li>- ATEg34 (Castelleone) = si tratta di una scarpata secondaria planoaltimetricamente irrilevante (dislivello inferiore a 1 m)</li> <li>- Pg8 (Pessina C.) = si tratta di una scarpata naturale modificata da pregressi interventi di miglioramento fondiario, che dovrà essere conservata. Ove ritenuto necessario, le schede illustrative delle aree estrattive riportate in allegato alla Normativa tecnica del PPC ribadiscono l'obbligo di conservazione della scarpata.</li> </ul> <p>Altre interferenze con le rappresentazioni degli elaborati del PTCP sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ATEg9 (Gombito) = la zona umida coincide con il lago di cava, artificiale</li> <li>- ATEg30 (Formigara) = l'allineamento posto a S dell'ambito è un oleodotto, da cui l'escavazione sarà condotta a distanza di sicurezza</li> <li>- Pg5 (Gussola e Torricella) e Pg6 (Gussola e Martignana Po) = l'effettiva escavazione interesserà non più del 20% delle aree perimetrate ed escluderà le aree tutelate.</li> </ul> <p>Si ritiene opportuno che gli elaborati cartografici del PTCP vengano corretti in conformità con la seguente osservazione.</p>	
<b>Controdeduzione</b>	
Si accolgono parzialmente le osservazioni. Non si è accolta l'osservazione con riferimento alle scarpate la cui modifica è prevista nel nuovo Piano Cave.	
<b>Modifica prevista</b>	
Si sono modificate le scarpate tranne quelle la cui modifica è prevista nel nuovo Piano Cave.	

<b>Fonte:</b> <i>Comune di Cremona – Settore gestione Territorio</i>	
<b>N° protocollo:</b> 85326	<b>Data:</b> 5 Luglio 2013
<b>Oggetto:</b> Rete ecologica	
<b>Premessa:</b> Relativamente alla carta della Rete ecologica sviluppata si osserva che:	
<b>Osservazione:</b> Si valuti invece l'opportunità di inserire nuovi stepping stones, anche in ampliamento di quelli esistenti, alla luce dei boschi forestali individuati dal PIF, e corretti in sede di Variante generale, ovvero alla luce dell'individuazione della rete ecologica locale sviluppata da questo comune sempre in sede di Variante generale al PGT (già approvata ed in attesa di vigenza).	
<b>Controdeduzione</b> Si accoglie l'osservazione.	
<b>Modifica prevista</b> E' stato integrato il tematismo degli areali della rete ecologica con i soli stepping stones ritenuti di valenza provinciale.	
<b>Oggetto:</b> Tutele e salvaguardie	
<b>Premessa:</b> Relativamente alla carta delle Tutele e salvaguardie sviluppata si osserva che:	
<b>Osservazione:</b> Viene riportato il vincolo ex art. 142 lett. C del D.Lgs. 22 gennaio 2004 inerente il cavo Cerca nella porzione a sud della Giuseppina sino alla confluenza con il Morbasco. Per questo Comune, ma anche nei repertori regionali (vedi SIBA), tale vincolo non è presente (si allega immagine Viewer Geografico SIBA).	
<b>Controdeduzione</b> Si accoglie l'osservazione.	
<b>Modifica prevista</b> Viene modificato il tematismo del vincolo ex art. 142 lett. C del D.Lgs. 22 gennaio 2004 e le cartografie del PTCP come richiesto dall'osservazione.	



<p><b>Osservazione:</b></p> <p>Aree a rischio idrogeologico molto elevato - Zone I. Si precisa che per le Zone I sottese al Morbasco e al cavo Cerca, a fronte dell'entrata a regime delle opere di difesa idraulica della città di Cremona (deviatore a sud di Cavatigozzi) è stata avanzata proposta di ridelimitazione da parte del comune di Cremona, proposta che ha avuto il parere favorevole da parte della Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo - Struttura Difesa del Suolo - Pianificazione e Programmazione interventi per l'Assetto Idrogeologico (si allega pertanto parere regionale e planimetria del Ddp, trasmessa anche alla regione stessa, mentre gli shapefile esplicativi verranno trasmessi a breve a fronte delle incombenze di collaudo della Variante).</p>
<p><b>Controdeduzione</b></p> <p>Si accoglie l'osservazione.</p>
<p><b>Modifica prevista</b></p> <p>Viene modificata la cartografia del PTCP a seguito dell'accoglimento dell'osservazione.</p>
<p><b>Osservazione:</b></p> <p>Orli di scarpata. Si evidenzia che il comune ha effettuato in sede di Variante generale al PGT l'aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica, al cui interno sono state verificate e mappate le scarpate presenti sul territorio comunale che sviluppano vincoli come da norma PTCP (art. 16.4); si chiede che la Variante in oggetto assuma già i tracciati di tali scarpate, di fatto già a voi forniti in shapefile in sede di verifica di conformità della Variante generale PGT stessa. Allo stesso modo l'aggiornamento della componente geologica ha individuato zone umide, bodri etc.; si chiede che anche tali elementi trovino ricadute nella Variante al PTCP, essendo derivate da studi di maggior dettaglio.</p>
<p><b>Controdeduzione</b></p> <p>Si accoglie l'osservazione.</p>
<p><b>Modifica prevista</b></p> <p>Viene modificata la cartografia del PTCP a seguito dell'accoglimento dell'osservazione.</p>
<p><b>Oggetto:</b> Normativa</p>
<p><b>Premessa:</b> Relativamente alla normativa si osserva che:</p>
<p><b>Osservazione:</b></p> <p>Art. 14 comma 1. Viene riportato l'elenco dei corsi d'acqua naturali ed artificiali soggetti all'art. 142 lett. C del D.Lgs 42/2004, riprendendo la dgr n. 4/12028 del 27/07/1986, la quale presenta alla lettera h. il Cavo Cerca. Si ribadisce che da successivi aggiornamenti della dgr succitata, così come verificabile nel sito della Regione Lombardia SIBA, il Cavo Cerca non rientra più nell'elenco dei corsi d'acqua naturali ed artificiali soggetti all'art. 142 lett. C del D.Lgs 42/2004.</p>
<p><b>Controdeduzione</b></p> <p>Si accoglie l'osservazione.</p>
<p><b>Modifica prevista</b></p> <p>Viene modificata la cartografia del PTCP a seguito dell'accoglimento dell'osservazione.</p>

# **ALLEGATO 2**

## **OSSERVAZIONI PERVENUTE NELLA FASE DI DEPOSITO POST- ADOZIONE**

<b>Fonte:</b> Documento presentato in Conferenza Comuni del 17 Luglio 2013 – (Crema, Montodine, Moscazzano, Pianengo, Romanengo)	
<b>N° protocollo:</b> 91.136	<b>Data:</b> 19 Luglio 2013
<b>Oggetto:</b> riscontro relativo alla congruità delle scelte programmatiche afferenti alla attività di ripermetrazione dei geositi.	
<b>Premessa:</b> vengono espresse alcune perplessità relative alla perimetrazione e alla normativa di nuova introduzione concernenti i geositi di individuazione tanto regionale, quanto provinciale, che non appaiono pienamente rispondenti alle indicazioni regionali del PTR	
<b>Osservazione:</b>	
<p>...si stigmatizza il Procedimento con cui sono stati perimetrati, ed ulteriormente ripartiti e normati al loro interno, alcuni geositi di individuazione regionale, disattendendo gli obblighi imposti dall'art.22 del PTR che per i geositi classificati di interesse geomorfologico (Moso di Bagnolo, Bodri, ecc.) paesistico (Pianalto della Melotta), naturalistico (Lanca di Gerole , ecc.) idrogeologico, sedimentologico, prescrive (al comma 3 del suddetto art.22) il divieto di attuare "tutti gli interventi che possano alterarne e comprometterne l'integrità e la riconoscibilità causando sbancamenti o movimenti di terra che modificano in modo permanente l'assetto geomorfologico, nonché l'introduzione di elementi di interferenza visuale e la cancellazione dei caratteri specifici.</p>	
<b>Controdeduzione</b>	
<p>Come già ribadito nelle diverse fasi interlocutorie incorse e in risposta a delle osservazioni già proposte, si sottolinea che lo stesso art. 22 comma 6 del PTR attribuisce il compito alle province e ai parchi di prevedere una più precisa perimetrazione dei geositi di rilevanza regionale, introducendo, inoltre delle previsioni conformative a maggior definizione. Tale condizione prevede che la Provincia si attivi nel rispetto della normativa del PTR.</p> <p>A tal proposito si evidenzia che anche a seguito del parere regionale sono stati modificati l'art. 16.1 della Normativa del PTCP e la cartografia inserendo sui geositi a valenza regionale, riclassificati ai sensi del comma 6 dell'art.22, l'indicazione di riferimento all'art. 22 c. 3 della Normativa del PPR.</p> <p>Si puntualizza, che considerando una superficie di 228 km<sup>2</sup> (divenuti in seguito alla variante 245 km<sup>2</sup> ) sembra quantomeno doveroso individuare delle norme di gestione del territorio maggiormente declinate sulle realtà locali e non solo di indirizzo come quelle pre-esistenti. Infatti, come evidenziato dallo studio propedeutico sui geositi, appositamente predisposto, alcune delle aree interne ai geositi non assumevano e/o non hanno mai assunto un reale interesse dal punto di vista geologico-geomorfologico. Tale condizione, pur non volendo obliterare un vincolo di tutela preesistente, si è ritenuto doveroso individuare delle forme differenziate di tutela e di gestione, soprattutto rispetto alle aree in cui all'interno persistono reali elementi di interesse conservazionistico.</p> <p>Si osserva, inoltre che l'osservazione formulata non evidenzia criticità puntuali in ordine alle scelte di azionamento effettuato, ma contesta l'attività presente.</p>	
<b>Modifica prevista</b>	
<p>In parziale accoglimento dell'osservazione viene riformulato l'art. 16.1 della Normativa e perfezionata la cartografia del PTCP.</p>	
<b>Osservazione:</b>	
<p>L'introduzione attuata dal PTCP di fasce a diverso regime di tutela che consentono, specie nella fascia di tutela 1 (di colore verde nella carta delle tutele) l'attivazione di cave, bonifiche e quant'altro in questi geositi, contrasta evidentemente con il disposto normativo regionale, evidenziando una palese in conformità del PTCP rispetto al PTR.</p>	

<p><b>Controdeduzione</b> Si rimanda alla controdeduzione proposta in precedenza</p>
<p><b>Modifica prevista</b> In parziale accoglimento dell'osservazione viene riformulato l'art. 16.1 della Normativa e perfezionata la cartografia del PTCP.</p>
<p><b>Osservazione:</b> Si contesta un incrocio delle previsioni del PTCP con quelle del nuovo Piano Cave della Provincia di Cremona, che prevede la presenza di un importante polo estrattivo nel geosito della Melotta, ossia in un ambito di tutela geomorfologica e paesaggistica (finora adeguatamente tutelato dal PTCP vigente) che ne impedirebbe in qualsiasi modo l'attuazione, mentre assegnando un livello di tutela basso a questo preciso settore del geosito e prevedendo in tale livello di tutela la possibilità di apertura di nuove cave negli ambiti così classificati, si è creduto di trovare la quadratura del cerchio.</p>
<p><b>Controdeduzione</b> La variante al PTCP non si occupa di cave, ma, come già evidenziato, assume un ruolo di tutela e gestione del territorio su area vasta. Si osserva, inoltre, che il livello di tutela 1, quindi quello meno stringente e valevole per tutti e tre i livelli di tutela, riporta quanto segue: " .....Eventuali trasformazioni quali bonifiche agricole, escavazioni per attività estrattiva, opere di canalizzazione, dovranno prevedere assetti finali che possano modificare, senza snaturare, gli elementi predominanti del geosito.....". Si ritiene, in tal senso, che per la normativa proposta non sia corretto asserire che sia troppo permissiva e non offra adeguata tutela a talune realtà, in realtà si configura come uno strumento maggiormente rispondente alle realtà locali senza, però, dimenticare l'importanza e la significatività di talune realtà</p>
<p><b>Modifica prevista</b> Nessuna modifica</p>

<b>Fonte:</b> <i>Coordinamento Comitati Ambientalisti Lombardia</i>	
<b>N° protocollo:</b> 93.352	<b>Data:</b> 25 Luglio 2013
<b>Oggetto:</b> PTCP Provincia di Cremona – segnalazione pozzi acqua potabile e sorgive. Metanodotti sotto abitazioni ed impianti industriali	
<p><b>Premessa:</b> vengono fatte osservare alcune incongruenze cartografiche proposte nella variante al PTCP. Vengono fatte osservare alcune incongruità cartografiche oltre che alcune problematiche locali riconducibili alle diverse realtà. Vengono, inoltre, puntualizzati alcuni aspetti cartografici in ordine a dei metanodotti e oleodotti per i Comuni di Sergnano, Capralba, Camisano, Bordolano.</p>	
<p><b>Osservazione:</b>                  Comune di Sergnano: la fascia della zona di rispetto di tre pozzi nel Comune di Sergnano è stata ridotta da metri 200 a metri 10 secondo le indicazioni della Legge Regionale del 1996. Tale situazione non pare compatibile rispetto alla Legge 152/2006 – articolo 94 del Testo Unico Ambientale che prevede l'impossibilità di stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose nelle zone di rispetto. I tre pozzi nel Comune di Sergnano, sono posizionati nei pressi dello stadio comunale, si trovano vicino, a meno di 200 metri, al "Cluster D" degli impianti di metano della Ditta Stogit. Si chiede pertanto di adeguare la situazione segnalata alle normative recenti della L. 152/2006 – di cui all'art. 94 del Testo Unico Ambientale. Si chiede di valutare la mancata zona di rispetto per la presenza di sorgive comprese invece nella zona della fascia di rispetto della centrale di compressione metano Stogit di Sergnano: le risorgive sono poste nella zona sud ovest della stessa centrale di compressione verso Capralba. In questa zona esiste un altro gruppo di sorgive riconosciute e tutelate con finanziamento pubblico della Comunità Europea e sotto le quali, secondo la cartografia dei vincoli del PGT di Sergnano risulta fatto passare un metanodotto, senza pertanto rispettare la fascia di 50 metri prevista per le stesse risorgive. Analoga situazione si segnala sempre nel Comune di Sergnano per la sorgiva posta al confine nord-ovest della centrale Stogit, sorgiva segnalate dalle cartografie ma senza fascia di rispetto di 50 metri dalla centrale Stogit e senza la fascia di rispetto di 50 metri dalla recente centrale biogas. Si chiede l'intervento a tutela delle sorgive citate, compresa l'individuazione delle relative responsabilità operative che hanno prodotto tale situazione.</p>	
<p><b>Controdeduzione.</b>                  La competenza circa l'individuazione dei pozzi e rispettiva fascia di rispetto è comunale e se ne trova riscontro nel Piano di Governo del Territorio che riporta la situazione attuale del vincolo. Le sorgive, intese come fontanili, sono disciplinate dall'art. 16.5 della Normativa del PTCP e riportate nella Carta delle Tutele e delle Salvaguardie. Il PGT recepisce l'individuazione cartografica e la rispettiva normativa approfondendo lo studio sul territorio e dando un miglior dettaglio.</p>	
<p><b>Modifica prevista.</b>                  Nessuna modifica prevista. Si inoltra la presente segnalazione al Comune per quanto di sua competenza.</p>	

<p><b>Osservazione:</b></p> <p>Comune di Capralba: non risulta la segnalazione di pozzi per le acque pubbliche potabili. Si chiede la verifica della situazione esistente, la messa a norma con la segnalazione nelle relative mappe territoriali, nonché la verifica della compatibilità prioritaria dei pozzi destinati all'acqua pubblica, rispetto alla presenza nel sottosuolo di stoccaggi di metano del vicino impianto di stoccaggio di metano della Ditta Stogit s.p.a., localizzato nel confinante Comune di Sergnano: se ne chiede l'adeguamento alla normativa attuale.</p>
<p><b>Controdeduzione.</b></p> <p>La competenza circa l'individuazione dei pozzi e rispettiva fascia di rispetto è comunale e se ne trova riscontro nel Piano di Governo del Territorio che riporta la situazione attuale del vincolo.</p>
<p><b>Modifica prevista.</b></p> <p>Nessuna modifica prevista. Si inoltra la presente segnalazione al Comune per quanto di sua competenza.</p>
<p><b>Osservazione:</b></p> <p>Comune di Camisano: stessa situazione per quanto riguarda di segnalazione di pozzi di captazione di acqua potabile pubblica.</p>
<p><b>Controdeduzione.</b></p> <p>La competenza circa l'individuazione dei pozzi e rispettiva fascia di rispetto è comunale e se ne trova riscontro nel Piano di Governo del Territorio che riporta la situazione attuale del vincolo.</p>
<p><b>Modifica prevista.</b></p> <p>Nessuna modifica prevista. Si inoltra la presente segnalazione al Comune per quanto di sua competenza.</p>
<p><b>Osservazione:</b></p> <p>Comune di Bordolano: si segnala la presenza di numero 15 sorgive ai piedi del gradone morfologico degradante dalla Strada Provinciale 25 verso il fiume Oglio, nei pressi dell'Agriturismo "La Corte dei Semplici". Le citate sorgive, oltre ad essere utilizzate per l'irrigazione dei campi, alimentano il vicino Laghetto di pesca sportiva della Società "Il Laghetto", ma non sono segnalate: a) nel recente PGT adottato dal Comune di Bordolano, b) nell'attuale PTCP della Provincia di Cremona, c) nel PTC del Parco Oglio Nord, d) nelle mappe del PTR della Regione Lombardia.</p> <p>Se ne chiede, pertanto, la opportuna, necessaria, inderogabile segnalazione nelle relative mappe, costituendo tale mancanza un atto omissivo rispetto alla realtà del territorio.</p> <p>Tale mancanza di segnalazione delle risorgive si ritrova anche nel "Progetto Bordolano Centrale e stoccaggio di metano – Stogit 2008", nel "Progetto Nuova Centrale di Bordolano – Stogit – Snam-Saipem del novembre 2012", nella "Bozza Piano di Emergenza esterna elaborato dalla Prefettura di Cremona – aprile 2013" quali elementi di vulnerabilità da tutelare: dobbiamo dedurre quanto meno una scarsa attenzione, conoscenza e valorizzazione del territorio da parte dei preposti alla redazione dei documenti sul territorio.</p> <p>Si segnala inoltre la presenza di impianti metaniferi ad una distanza di circa 250-300 metri dalle risorgive e dal laghetto del "Cluster A" – nuovi pozzi – Pozzo Bordolano 4 ed a circa 400 metri della prevista Centrale di stoccaggio metano, del previsto "Progetto Centrale e Stoccaggio Metano di Bordolano" di Stogit 2008 e del "Progetto Nuova centrale di Bordolano" di Stogit-Snam-Saipem del novembre 2012.</p> <p>Si segnala infine che alla data odierna, 25 luglio 2013 sono in corso perforazioni contemporanee, anche con perforazioni di pozzi orizzontali nei siti del "Cluster A – nuovi pozzi – Pozzo Bordolano 4" vicino (50-90 metri) alle abitazioni di Bordolano e del "Cluster B – pozzi 1-21 e nuovi pozzi".</p>

**Controdeduzione**

Le sorgive, intese come fontanili, sono disciplinate dall'art. 16.5 della Normativa del PTCP e riportate nella Carta delle Tutele e delle Salvaguardie. Il PGT recepisce l'individuazione cartografica e la rispettiva normativa approfondendo lo studio sul territorio e dando un miglior dettaglio. Al fine di poter aggiornare la situazione sopra esposta è necessario che l'individuazione dei fontanili sia accompagnata da un apposito studio asseverato da un tecnico competente e recepita all'interno del Piano di Governo del Territorio comunale come previsto dall'art. 16.5 della normativa del PTCP.

**Modifica prevista.**

Nessuna modifica prevista. Si inoltra la presente segnalazione al Comune per quanto di sua competenza.

**Osservazione.**

Da una prima verifica, si segnala la presenza di metanodotti Snam e Stogit sotto, case e nelle zone industriali, artigianali ed agricole, lungo i tracciati delle circonvallazioni dei Comuni di Sergnano, Soresina, Soncino, Bordolano.

Si chiede la verifica della segnalazione della presenza nei PGT dei Comuni della Provincia di Cremona delle reti metanifere con specifica del calibro delle tubazioni e della relativa pressione di esercizio.

Si chiede la verifica di compatibilità delle distanze di sicurezza delle reti metanifere dalle abitazioni, dalle zone industriali, artigianali ed agricole, compresa la valutazione sulla liquefacibilità del suolo, come elemento preventivo per la sicurezza dei cittadini e la tutela dell'ambiente.

Si chiede di verificarne la compatibilità della localizzazione dei metanodotti ed oleodotti rispetto ai problemi di sicurezza degli abitanti e del territorio.

Si chiede la rapida messa a norma ed in sicurezza delle reti metanifere a tutela degli abitanti e dei cittadini di passaggio nelle località citate.

Si conferma la disponibilità a fornire ogni ulteriore elemento di valutazione e di presenza di rischi per cittadini e per l'ambiente.

**Controdeduzione.**

Compito dell'individuazione delle fasce di rispetto dei metanodotti è del Piano di Governo del Territorio dei rispettivi comuni. La verifica di compatibilità al PTCP dei PGT comunali esula dall'esame della corretta individuazione di tali reti in quanto la Provincia è prescrittiva solo per i contenuti previsti ai sensi dell'art. 18 della L.R. 12/2005.

**Modifica prevista.**

Nessuna modifica prevista. Si inoltra la presente segnalazione al Comune per quanto di sua competenza.

<b>Fonte:</b> Luisa Pea – Consigliere Comunale Lista “Bordolano Noi”	
<b>N° protocollo:</b> 93.502	<b>Data:</b> 26 Luglio 2013
<b>Oggetto:</b> Segnalazione sorgive e metanodotti sotto abitazioni, zone ed impianti industriali del Comune di Bordolano. Vedere osservazione Coordinamento Comitati Ambientalisti Lombardia prot. n. 93352 del 25/07/2013.	
<b>Premessa:</b> vengono osservate alcune puntuali variabili relative alla presenza di sorgive e metanodotti rilevabili all’interno del Comune di Bordolano	
<b>Osservazione:</b>	
<p>Comune di Bordolano.: si segnala la presenza di numero 15 sorgive ai piedi del gradone morfologico degradante dalla Strada Provinciale 25 verso il fiume Oglio, nei pressi dell’Agriturismo “La Corte dei Semplici”</p> <p>Le risorgive si trovano in due punti distinti del gradone con il gruppo più numeroso ad est dello stesso ed il gruppo minore di tre sorgive ad ovest dello stesso gradone morfologico.</p> <p>Le citate sorgive, oltre ad essere utilizzate per l’irrigazione dei campi, alimentano il vicino Laghetto di pesca sportiva della Società “Il Laghetto”, ma non sono segnalate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) nel recente PGT adottato dal Comune di Bordolano;</li> <li>b) nell’attuale PTCP della Provincia di Cremona;</li> <li>c) nel PTC del Parco Oglio Nord;</li> <li>d) nelle mappe del PTR della Regione Lombardia.</li> </ol> <p>Se ne chiede, pertanto, la opportuna, necessaria, inderogabile segnalazione nelle relative mappe, costituendo tale mancanza un atto omissivo rispetto alla realtà del territorio.</p> <p>Tale mancanza di segnalazione delle risorgive si ritrova anche nel “Progetto Bordolano Centrale e stoccaggio di metano – Stogit 2008”, nel “Progetto Nuova Centrale di Bordolano – Stogit – Snam-Saipem del novembre 2012”, nella “Bozza Piano di Emergenza esterna elaborato dalla Prefettura di cremona – aprile 2013” quali elementi di vulnerabilità da tutelare: dobbiamo dedurre quanto meno una scarsa attenzione, conoscenza e valorizzazione del territorio da parte dei preposti alla redazione dei documenti sul territorio.</p> <p>Si segnala inoltre la presenza di impianti metaniferi ad una distanza di circa 250-300 metri dalle risorgive e dal laghetto del “Cluster A” – nuovi pozzi – Pozzo Bordolano 4 ed a circa 400 metri della prevista Centrale di stoccaggio metano, del previsto “Progetto Centrale e Stoccaggio Metano di Bordolano” di Stogit 2008 e del “Progetto Nuova centrale di Bordolano” di Stogit-Snam-Saipem del novembre 2012.</p> <p>Si segnala infine che alla data odierna, 25 luglio 2013 sono in corso perforazioni contemporanee, anche con perforazioni di pozzi orizzontali nei siti del “Cluster A – nuovi pozzi – Pozzo Bordolano 4” vicino (50-90 metri) alle abitazioni di Bordolano e del “Cluster B – pozzi 1-21 e nuovi pozzi”.</p> <p>Si segnala la presenza di numero 15</p>	
<b>Controdeduzione</b>	
<p>Le sorgive, intese come fontanili, sono disciplinate dall’art. 16.5 della Normativa del PTCP e riportate nella Carta delle Tutele e delle Salvaguardie. Il PGT recepisce l’individuazione cartografica e la rispettiva normativa approfondendo lo studio sul territorio e dando un miglior dettaglio. Al fine di poter aggiornare la situazione sopra esposta è necessario che l’individuazione dei fontanili sia accompagnata da un apposito studio asseverato da un tecnico competente e recepita all’interno del Piano di Governo del Territorio comunale come previsto dall’art. 16.5 della normativa del PTCP.</p>	
<b>Modifica prevista.</b>	
Nessuna modifica.	



**Osservazione:**

Si segnala la presenza di metanodotti Snam e/o Stogit sotto o nei pressi ed a distanza ridotta di case e nelle zone industriali, artigianali ed agricole, lungo i tracciati della circonvallazione come SP 86 "Quinzanese" nel comune di Bordolano.

Si chiede la verifica di compatibilità delle distanze di sicurezza delle reti metanifere dalle abitazioni, dalle zone industriali, artigianali ed agricole, compresa la valutazione sulla liquefacibilità del suolo, come elemento preventivo per la sicurezza dei cittadini e la tutela dell'ambiente.

Si chiede di verificarne la compatibilità della localizzazione dei metanodotti ed oleodotti rispetto ai problemi di sicurezza degli abitanti e del territorio.

Si chiede la rapida messa a norma ed in sicurezza delle reti metanifere a tutela degli abitanti e dei cittadini di passaggio nelle località citate.

**Controdeduzione.**

Compito dell'individuazione delle fasce di rispetto dei metanodotti è del Piano di Governo del Territorio dei rispettivi comuni. La verifica di compatibilità al PTCP dei PGT comunali esula dall'esame della corretta individuazione di tali reti in quanto la Provincia è prescrittiva solo per i contenuti previsti ai sensi dell'art. 18 della L.R. 12/2005.

**Modifica prevista.**

Nessuna modifica.

<b>Fonte:</b> <i>Legambiente Altocremasco</i>	
<b>N° protocollo:</b> 104.258	<b>Data:</b> 29 Agosto 2013
<b>Oggetto:</b> segnalazione di nuovi fontanili non cartografati nel PTCP	
<b>Premessa:</b> Sono riportate delle indicazioni cartografiche relative alla localizzazione di nuovi fontanili non cartografati nel PTCP	
<b>Osservazione:</b> Si chiede di inserire una decina di fontanili situati nei Comuni di Vailate, Pieranica, Torlino Vimercati e Capralba come da cartografia allegata all'osservazione.	
<b>Controdeduzione</b> Per poter inserire nella cartografia del PTCP i fontanili come individuati nell'allegato all'osservazione è necessario seguire la procedura di cui all'art. 16.5 della Normativa del PTCP. Sono comunque di miglior dettaglio gli elaborati del PGT.	
<b>Modifica prevista</b> Nessuna modifica.	

<b>Fonte:</b> <i>PieMa S.p.a.</i>	
<b>N° protocollo:</b> 110.903	<b>Data:</b> 17 Settembre 2013
<b>Oggetto:</b> verifica puntuale dell'assetto del territorio in area soggetta a regime di tutela ex art. 16.4 delle N.T. di PTCP di Cremona – Variante 2013 – nei pressi di Via Cremona a Crema (CR) - scarpata morfologica (Art. 16.4 Normativa PTCP)	
<b>Premessa:</b> perizia geologica relativa ad un'area afferente il P.I.I. "Il Ponte" in fregio a Via Cremona nel Comune di Crema (CR)	
<b>Osservazione:</b>	
<p>Richiesta di cancellazione del vincolo delle scarpate morfologiche (art. 16.4 della Normativa del PTCP) in seguito a verifica di difformità tra l'assetto del territorio ed una scarpata morfologica indicata nella Carta delle tutele e delle salvaguardie" del PTCP.</p> <p>Tenendo conto di una serie di elementi e del più ampio ambito morfologico locale, il terrazzo delimitato a nord e ad ovest della scarpata in analisi, sembra avere caratteristiche di un rilievo antropico realizzato sovrapponendo materiale di riporto ad una morfologia naturale originaria, costituita da un declivio di raccordo tra le quote di via Cremona e quelle della sottostante sponda sinistra del Fiume Serio.</p>	
<p><b>Controdeduzione</b></p> <p>Il PGT di Crema conferma sia nello studio geologico che nella tavola PdR. 1.7 l'esistenza della scarpata morfologica. Si precisa che la cartografia del PTCP rispetto alle scarpate morfologiche è stata aggiornata recependo lo studio di maggior dettaglio del PGT di Crema. (Si veda anche controdeduzione all'osservazione del Comune di Crema pervenuta con Prot. n. 118.312 del 04/10/2012). Vista inoltre la relazione tecnica di cui al prot. n. 143.181 del 06/12/2013 si esprimono le seguenti conclusioni:</p> <p>Le informazioni a supporto della richiesta di modifica non sostanziale cartografica al PTCP, contenute nella Perizia Geologica non sono tali (al di là delle imprecisioni presenti) da consentire l'accoglimento della richiesta. In particolare non è possibile, sulla base dei dati presentati, affermare che: "L'orlo di scarpata oggetto di perizia è formato da un terrazzamento artificiale, realizzato riportando terra di scavo mista ad inerti di demolizione". Per potere affermare che l'intera superficie sia di natura antropica è necessario conoscere la stratigrafia dei depositi costituenti la superficie stessa. Tale risultato è ottenibile mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trincee esplorative eseguite in posizione centrale della superficie e non sul bordo della stessa (come fatto per la Perizia Geologica a supporto della richiesta), ossia in aree non soggette a processi di colluvionamento di origine gravitativa né di piccoli processi di mobilitazione del materiale connessi ad interventi antropici.</li> <li>- descrizione stratigrafica e pedologica dei sedimenti indagati; la sola documentazione fotografica riportata nella Perizia Geologica risulta di per sé ambigua e, in questi casi, non probante se non accompagnata da precisa descrizione del profilo di scavo.</li> </ul> <p>Si osserva invece come la presenza dell'orlo di scarpata nell'area oggetto della richiesta sia testimoniato dalla cartografia storica dell'IGM (anche se, ovviamente, non è possibile escludere in assoluto che l'orlo di scarpata sia stato oggetto in passato di un qualche tipo di intervento di rimodellamento antropico).</p> <p>Tale scarpata risulta compatibile con l'idrografia esistente nell'area e non necessariamente imputabile alle sole dinamiche del fiume Serio. Sulla base delle informazioni esistenti pertanto si ritiene di confermare l'andamento naturale e, conseguentemente, la stessa genesi di origine di natura fluviale dell'orlo di terrazzo morfologico in questione. La richiesta di modifica non sostanziale cartografica al PTCP, alla luce dei dati presentati, risulta pertanto non sostenibile e (conseguentemente) non ammissibile.</p>	

**Modifica prevista**

Nessuna modifica prevista.

<b>Fonte:</b> Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia	
<b>N° protocollo:</b> 112.568	<b>Data:</b> 20 Settembre 2013
<b>Oggetto:</b> Variante di adeguamento parziale del PTCP ai contenuti del piano territoriale paesistico regionale della Provincia di Cremona - Aree a rischio archeologico.	
<b>Premessa:</b> vengono fornite alcune puntualizzazioni in ordine alla modalità di rappresentazione cartografica delle aree a rischio archeologico.	
<b>Osservazione:</b>	
Si chiede nell'ottica di una maggiore trasparenza di utilizzare da un punto di vista grafico sulla carta tematica "Carta delle tutele e delle salvaguardie" una simbologia di riferimento per le zone a rischio archeologico, articolata in indicazioni puntiformi e non areali, maggiormente aderente alle segnalazioni dei rinvenimenti. Risulta opportuno, inoltre, anche nella parte normativa, specificare il significato di "aree archeologiche non tutelate" indicando che si tratta delle zone limitrofe al punto individuato sulla "Carta delle tutele e delle salvaguardie".	
<b>Controdeduzione:</b>	
Si accoglie l'osservazione anche a seguito del lavoro svolto in collaborazione con i tecnici della Soprintendenza sostituendo il tematismo areale con uno puntiforme maggiormente aderente alle segnalazioni dei rinvenimenti. Viene di conseguenza adeguato l'art. 16 della normativa specificando il significato di "aree archeologiche non tutelate" indicando che si tratta delle zone limitrofe al punto individuato.	
<b>Modifica prevista</b>	
A livello grafico viene sostituita la simbologia areale con quella puntiforme nelle carte del PTCP. Inoltre all'art. 16 viene precisato il significato di "aree archeologiche non tutelate".	

<b>Fonte: Associazioni Ambientaliste</b>	
<b>N° protocollo: 115.751</b>	<b>Data: 30 Settembre 2013</b>
<b>Oggetto:</b> Osservazioni alla Valutazione di Adeguamento parziale del PTCP della Provincia di Cremona al PTR Lombardia adottata dal Consiglio Provinciale con DCP n. 65 del 30/07/2013	
<b>Premessa:</b> Nell’ottica di apportare un contributo alla discussione in atto relativa alla Variante 2013 del PTCP di adeguamento parziale al PTR, vengono proposte alla Giunta Provinciale di Cremona ed ai relativi Uffici ulteriori osservazioni, aggiunte ad alcune considerazioni di merito e di sostanza a commento del nuovo testo adottato.	
<b>Osservazione:</b> Si rileva che le controdeduzioni alle osservazioni appaiono impostate più sull’autodifesa e alla giustificazione delle scelte operate che non ad un’obiettiva valutazione delle argomentazioni portate dalle osservazioni medesime, alla luce delle normative vigenti ed ivi più volte richiamate.	
<b>Controdeduzione:</b> Non si coglie dove sia rilevabile un atteggiamento di autodifesa, infatti a tutti gli enti osservanti sono state fornite delle indicazioni puntuali, anche attraverso la riproposizione di vincoli normativi, delle scelte e delle modalità operative accorse. Si è, inoltre, proceduto alla puntualizzazione ed esplicitazione delle risultanze accorse nei diversi elaborati. Sempre a livello interlocutorio si ribadisce che lo stesso PTR, art. 22 comma 6, attribuisce ai Parchi e alle Province il compito di procedere ad una più attenta ripерimentrazione, per cui quanto fatto si ritiene in accordo con la normativa, piuttosto, anche attraverso la procedura di VAS, si attendevano delle osservazioni più puntuali in ordine alla non condivisione di alcune scelte effettuate per alcuni geositi, come ad esempio la persistenza di realtà puntuali e/o areali di interesse che non erano state adeguatamente valutate per cui necessitavano di una ridefinizione.	
<b>Modifica prevista</b> Nessuna modifica	
<b>Osservazione:</b> <b>rete irrigua (art. 15.9 della Normativa del PTCP)</b>	
Visti i riferimenti anche al valore ecologico rivestito dalla rete irrigua provinciale nel suo complesso – come di fatto è, considerata la sua straordinaria estensione e diffusione territoriale – si chiede di sostituire il periodo “preservazione <b>dove possibile del fondo naturale</b> ”, con “preservazione <b>in via prioritaria del fondo naturale</b> ”, che meglio risponde al mantenimento dei valori ecologici sopra richiamati dal testo dello stesso comma ed in attuazione degli indirizzi dell’art. 21, comma 6 del PTR della Lombardia.	
<b>Controdeduzione.</b> La preservazione dei caratteri naturali dei diversi corsi d’acqua sicuramente assume una valenza prioritaria, soprattutto per un territorio così ricco di canali. Si osserva, in ogni caso, che la maggior parte dei colli, a cui si riferisce l’articolo “rete irrigua” è rappresentata da canali a valenza irrigua, appunto, la cui presenza e la cui conservazione sono strettamente riconducibili alla finalità a loro attribuita. In tal senso, la normativa di riferimento deve trovare un adeguato equilibrio tra una stretta utilizzazione agronomica e un possibile riscontro ambientale.	

**Modifica prevista**

Al fine di coordinare e meglio integrare sia le esigenze di carattere ambientale/conservazionistico con quelle riconducibili all'attività agricola, l'articolato viene riformulato nel seguente modo:

*“la rete irrigua nel suo complesso, che costituisce un valore paesistico regionale. A maggiore specificazione di quanto disposto nell'articolo 16 commi 2, 3, 5 e 7 e nelle more dell'attuazione dei disposti di cui al comma 8 del presente articolo, si rimanda alla redazione di uno specifico “Progetto strategico” ai sensi dell'art. 36 del PTCP e d'intesa con Parchi e consorzi irrigui e di bonifica con la consultazione partecipata delle Associazioni di rappresentanza agricole e delle Associazioni ambientaliste per individuare i criteri di manutenzione e riorganizzazione delle rete irrigua tenendo conto del valore produttivo, ecologico, storico – testimoniale e del ruolo di strutturazione del paesaggio rurale. In particolare il Progetto strategico dovrà definire criteri e cautele in merito a: salvaguardia e integrazione vegetazione ripariale, con specifico riferimento al potenziamento della rete verde provinciale e regionale; preservazione **dove e come possibile, in via prioritaria**, il fondo naturale, con specifico riferimento ai corsi d'acqua di maggior rilevanza dal punto di vista ecologico – ambientale; cautele relative ad interventi di gestione o adeguamento della rete.”*

**Osservazione:**

**geositi di interesse regionale (art. 15.13 della Normativa del PTCP)**

Si ritiene che anche i geositi individuati dalla Provincia tramite il proprio PTCP, e non solo quelli di interesse regionale, debbano fare riferimento all'art. 22 del PTR. In Lombardia, infatti, alla definizione di “geosito” (in senso “amministrativo” quantomeno) non si può far corrispondere altro genere di normativa che quella dettata dall'art. 22 del PTR. Dunque si deve intendere che in qualunque area designata come geosito non possa che vigere la normativa richiamata, differenziandola in base al tipo di interesse prevalente individuato per ciascun geosito (vale a dire “secondo le procedure di tipizzazione utilizzate dalla Regione per quelli di rilevanza regionale”, come recita lo stesso art. 22, comma 6 del PTR).

Se non si desidera sottostare a tale normativa, si deve optare per una definizione diversa da quella di “geosito” e rinunciare ad inquadrare tali emergenze nel sistema normativo indicato dal PTR.

**Controdeduzione**

Rispetto alla osservazione proposta, si osserva come la classificazione dei geositi, anche secondo quanto previsto nel PTR, sia di due tipi: a valenza regionale e a valenza provinciale. La prevalente discriminante tra le due tipologie è da ricondursi ad un preventivo recepimento, nel PTR, di talune situazioni, demandando, appunto, all'Ente provinciale la possibilità e la competenza nell'individuazione di ulteriori aree da sottoporre a forme di salvaguardia, su cui, comunque, andare a definire delle norme conformative che ne consentano la gestione e la tutela. In tal senso, l'accezione di geosito non è solo da ricondurre all'eventuale recepimento nel PTR ma, al contrario, alla valenza e al valore ambientale espresso da talune situazioni.

**Modifica prevista**

Non è prevista alcuna modifica

**Osservazione:**

**Punti di osservazione - Strade panoramiche di interesse regionale (art. 15 commi 15 e 17 della Normativa del PTCP)**

Ai “Punti di visuale del paesaggio” (oppure alle “Strade panoramiche di interesse regionale” di cui al precedente comma 15) si chiede di aggiungere, almeno:

- i diversi tratti di strada che corrono sull'orlo del terrazzo occidentale della valle dell'Oglio, tra Azzanello e Gabbioneta;
- la strada che corre sull'orlo del terrazzo orientale della valle dell'Adda, tra Casaletto Ceredano e Formigara;
- la strada che corre sull'orlo del terrazzo orientale della valle del Serio, tra Castelgabbiano e Ripalta Arpina.

**Controdeduzione**

Non si accoglie l'osservazione e si precisa che al fine di poter aggiornare la situazione sopra esposta è necessario che l'individuazione delle "Strade panoramiche di interesse regionale" sia accompagnata da un apposito studio allegato al Piano di Governo del Territorio comunale per una più dettagliata rappresentazione dei tratti di strada da vincolare.

**Modifica prevista**

Nessuna modifica prevista.

**Osservazione:**

**Aree soggette a regime di tutela del PTCP (art. 16 della Normativa del PTCP)**

Si deve notare anziché tener conto delle prime osservazioni già presentate dalle scriventi associazioni (relative alla VAS), volte ad un miglioramento della normativa, si è proceduto all'eliminazione di passaggi importanti e qualificanti, poiché, evidentemente, ritenuti critici, ottenendo in tal modo testi generici, indeterminati, elusivi dei compiti specifici di un PTCP e, in definitiva, interpretabili in modo incerto e con eccessivi spazi di soggettività.

Si ritiene incongruente evidentemente peggiorativa, ad esempio, la volontà di cancellare frasi come la seguente:

~~Tali aree non devono quindi essere oggetto di interventi che comportino il loro degrado e/o la loro perdita anche parziale delle loro caratteristiche. Al riguardo, l'attivazione di pratiche agricole coerenti con gli obiettivi di tutela di seguito indicati potrà essere oggetto di incentivi economici.~~

Che, invece, appare particolarmente efficace e qualificante ai fini di una pianificazione territoriale, oltretutto con finalità di tutela paesaggistica e in linea con gli indirizzi del PTR. Pertanto se ne chiede la reintroduzione, tutt'al più riformulando il secondo periodo, nel caso vi fossero problemi relativi agli incentivi economici.

Viene eliminata in modo proditorio la definizione di modalità sanzionatorie a carico dei responsabili di attività e di interventi che compromettono anche in modo parziale le aree di tutela dell'articolo 16:

~~Il Comune e la Provincia definisce/ono inoltre le modalità sanzionatorie a carico dei responsabili di attività e di interventi che compromettono anche in modo parziale le aree di tutela del presente articolo della rete ecologica di primo e di secondo livello. Tali sanzioni consisteranno in interventi di ripristino delle precedenti condizioni delle aree danneggiate o, in alternativa, in opere di compensazione o in risarcimenti equivalenti al danno causato.~~

Venendo meno ad un ruolo fondamentale relativo al rispetto delle regole e svuotando di significato il valore di qualunque norma di salvaguardia o comunque prescrittivi. Si chiede pertanto la reintroduzione della frase eliminata.

**Controdeduzione**

Per quanto attiene la prima parte dell'osservazione, si evidenzia come, tale frase sia stata tolta in quanto ripetitiva e ridondante con quanto riportato nella declinazione dei diversi livelli di tutela, infatti, da una più attenta lettura anche in seguito alla riformulazione proposta, si evince la necessità di preservare e valorizzare diversi elementi costitutivi: *"Per ogni geosito è da perseguire la conservazione, la valorizzazione e il recupero di tutti gli elementi peculiari (scarpate, tratti di corsi d'acqua ad andamento naturale, forme relitte ecc.) costitutivi del paesaggio e la salvaguardia delle presenze significative della naturalità. Ogni tipo di attività o di intervento deve avvenire perseguendo la valorizzazione dei percorsi storici presenti, delle presenze edilizie e dei nuclei di antica formazione e di tutti gli elementi di rilevanza."* Articolato, quindi, che appare avere un maggiore riscontro di salvaguardia rispetto alla soluzione iniziale.

La seconda parte invece è stata tolta al fine di venire incontro alle esigenze delle diverse Amministrazioni locali che, in caso contrario, avrebbero dovuto procedere ad un recepimento nel PGT, in tempi relativamente brevi. Al fine di non avviare ad una si fatta normativa, si è specificato:

*"Dopo l'approvazione del PTCP, il Comune recepisce nel proprio strumento urbanistico le tutele riportate in questo articolo, adattando, in collaborazione con l'Ufficio di Piano provinciale, le relative indicazioni agli specifici caratteri del proprio territorio; nel caso il Comune non proceda all'adeguamento le discipline espresse nel presente articolo sono comunque vigenti."* Articolato che, pur garantendone la vigenza, non obbliga le amministrazioni a prevedere delle varianti agli strumenti di gestione del territorio dedicate.



### Modifica prevista

Per una più dettagliata esaustività si rimanda all'art 16, riformulato anche in parziale recepimento delle osservazioni presentate.

### Osservazione:

#### Geositi (art. 16.1 della Normativa del PTCP)

1. Quanto alla normativa del PTCP riguardante i geositi, a parere degli scriventi continua a permanere l'inconformità di quest'ultima rispetto alle previsioni del PTR (art. 22, comma 3) che nei geositi di prevalente interesse geografico, geomorfologico, paesistico, naturalistico, idrogeologico, sedimentologico (in sostanza tutti quelli individuati in territorio provinciale) stabilisce il divieto di attuare "tutti gli interventi che possano alterarne o comprometterne l'integrità e la riconoscibilità causando sbancamenti o movimenti di terra che modificano in modo permanente l'assetto geomorfologico, nonché l'introduzione di elementi di interferenza visuale e la cancellazione dei caratteri specifici", cosa, invece, prevista esplicitamente nelle aree classificate a livello di tutela 1 (che non sono poche), rimanendo poco chiaro se siano consentite anche in quelle a livello di tutela 2 e 3. A questo proposito, però bisogna rilevare che la controdeduzione ad una osservazione precedentemente presentata dalla Laterizi Danesi lascerebbe intendere di sì, quantomeno rispetto all'introduzione di elementi di interferenza visuale e di altro ancora che non abbia natura strettamente geomorfologia o naturalistica (si cita testualmente la frase: "Per quanto attiene gli altri elementi in osservazione si specifica che le norme di tutela proposte per il livello 3 non escludono, a priori, forme di intervento se non quelle che pregiudicano la preservazione della realtà naturalistica e morfologica dei siti", riportata a pag. 39 delle Controdeduzioni).

Continua, infatti, a persistere la forte ambiguità della normativa escogitata che, prevedendo il sommarsi delle norme dei livelli di tutela 2 e 3 a quelle del o dei livelli precedenti, delle quali formerebbero complemento e completamente, sembrerebbero ammettere (dal momento che non risultano esplicitamente escluse) che anche nelle aree così normate possano essere ammessi sbancamenti, movimenti di terra ed altro, quanto previsti "negli strumenti di pianificazione" (quali non è dato sapere) come stabilito per il livello di tutela 1.

2. Nel nuovo testo adottato dal Consiglio provinciale appare quantomeno curiosa la soluzione di eliminare qualsiasi riferimento all'art.22 del PTR, riguardo ai geositi individuati dal PTCP, pensando, forse, di dissimulare in tal modo la suddetta in conformità. A poco serve l'aver riformulato l'intestazione della relativa colonna nella tabella dei geositi con la dicitura "Giudizio tecnico espresso". Come già argomentato nelle precedenti osservazioni, di cui le presenti devono essere considerate un'integrazione (si potrebbe dire "a completamento e completamento"), si deve notare che la definizione di un'area quale "geosito" non può prescindere dallo stesso art. 22 del PTR, che risulta essere l'unico articolato normativo di riferimento per qualsiasi area definita in questo modo, volenti o nolenti. E' necessario segnalare, ancora una volta, che quando, al punto 6 del suddetto art.22, si dispone che sia facoltà di province e parchi regionali procedere all'individuazione dei geositi di rilevanza regionale" risulta implicito ritenere che qualunque ulteriore riferimento di tipo normativo non possa che fare capo a tale articolo, con tutto quanto ne consegue.

E ne consegue (bisogna ancora ribadirlo, perché parrebbe che i preposti uffici della Provincia non lo vogliano ammettere) che nei geositi classificati come di prevalente interesse geografico, geomorfologico, paesistico, naturalistico, idrogeologico, sedimentologico (vale a dire in tutti quelli individuati nel territorio provinciale, tanto dalla Regione quanto dalla Provincia) siano **"da escludersi tutti gli interventi che possano alterarne o comprometterne l'integrità e la riconoscibilità causando sbancamenti o movimenti di terra che modifichino in modo permanente l'assetto geomorfologico, nonché l'introduzione di elementi di interferenza e la cancellazione dei caratteri specifici"**.

E' solo il caso di ricordare che l'art. 29 del Piano Paesaggistico Regionale (Norma di prevalenza) così recita: "1.. Le norme contenute nel presente Titolo sono immediatamente prevalenti sugli altri atti di valenza paesaggistica **di maggior dettaglio che risultino in contrasto con le stesse**, ai sensi dell'art. 145, comma 3, del D. Lgs.42/2004".

Poi si deve ritenere che le parole scelte dal legislatore abbiano un preciso significato, volto con ogni intenzionalità a salvaguardare quei tratti territoriali ai quali sia stato riconosciuto un interesse o un valore territoriale, scientifico, sociale, paesaggistico, ecc. ecc. quale patrimonio dell'intera comunità lombarda, si invita la Provincia di Cremona a tenerne conto nel rispetto del dettato normativo e nell'interesse dell'intera comunità lombarda, come ci si augura che vogliano fare gli altri enti (Province lombarde e Parchi) ai quali è demandata la tutela della analoghe località ricadenti nei territori di rispettiva competenza.

Si suggerisce di consultare per un interessante confronto e per vedere con quale diverso e propositivo spirito sia stata affrontata questa precisa tematica la documentazione predisposta dalla Provincia di Sondrio, dalla Provincia di Bergamo, dalla Provincia di Milano o della Provincia di Monza e Brianza.

3. Come già argomentato nelle precedenti osservazioni al PTCP di Cremona si ribadisce la convinzione che non sia ammissibile la riclassificazione dei geositi dichiarati di interesse regionale, come si evince dalla Tabella specifica che segue la sopraccitata normativa del PTCP. In particolare suscita perplessità la riclassificazione del Pianalto di Romanengo che, dall'interesse geomorfologico e paesistico assegnato dal PTR, viene trasformato in interesse geomorfologico, naturalistico e strutturale. Oltre al dubbio che tale modifica sia legittima (non apparendo possibile che uno strumento pianificatorio sott'ordinato rispetto al PTR possa modificare il dettato di quest'ultimo), non sono chiare le motivazioni di una simile scelta, dal momento che le evidenze paesaggiste di quel tratto territoriale sono del tutto manifeste, unanimemente riconosciute, singolari e ben differenziate rispetto al restante territorio provinciale. Si rammenta, ancora una volta, che tale classificazione introdotta dal PTR è conseguente ad una controdeduzione a suo tempo presentata dalla stessa Provincia di Cremona, come si evince dalla DCR del 19/01/2010 n. VIII/951 (3° suppl. Straord. BURL 11/02/2010): controdeduzione a suo tempo riconosciuta ed accolta dalla Regione ed ora sconfessata dalla Provincia senza una motivazione precisa o sufficientemente documentata. Si vuol ricordare che quando si parla di paesaggio, i riferimenti da tenere presenti non riguardano tanto l'aspetto esteriore di un determinato luogo (un "panorama", tanto per intenderci), quanto, invece, i valori complessi di "...una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni", come definito dalla convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 20/10/2000), correttamente ripresa dal Piano Paesaggistico Regionale. Di questi precisi valori il Pianalto di Romanengo è un esempio compiuto e indiscusso e, pertanto, il suo interesse paesistico, oltre che geomorfologico, risulta pienamente motivato.
4. In relazione al comma 6 dell'art. 22 del PTR si ribadisce nuovamente che l'introduzione di "previsioni conformative di maggiore definizione" riguardanti i geositi, devono essere "funzionali alla salvaguardia dei beni secondo quanto indicato ai commi precedenti". E nei comuni precedenti dello stesso articolo 22 non si scorge alcuna possibilità di attenuare i vincoli stabiliti per ciascuna tipologia di geosito individuata in base al loro interesse prevalente, come invece vuole fare il PTCP di Cremona con i suoi tre livelli di tutela, il primo dei quali risulta totalmente difforme al dettato del PTR e incongruamente permissivo, mentre i due successivi, come già detto, non sembrano chiudere le porte ad artifici interpretativi altrettanto indulgenti.

#### **Controdeduzione**

Per quanto concerne la prima e la seconda osservazione, si rimanda alla riformulazione dell'art. 16 proposta, anche in parziale recepimento dell'osservazione presentata.

Per quanto concerne la terza osservazione, si vuole precisare, in accordo con quanto esplicitato in precedenza, che non è possibile ed intendimento del PTCP procedere ad una variante del PTR, a meno che non si instaurino le procedure codificate per legge. Nel dettaglio, nella tabella riportate i geositi, l'intendimento della colonna "*Giudizio tecnico espresso*" non è quello di proporre una nuova classificazione ma quello di dare solo riscontro rispetto alle valutazioni espresse nell'allegato f, quindi sempre in accordo e non in variante con il PTR.

Si è comunque accolta l'indicazione della regione di cartografare i geositi di rilevanza regionale normandoli ai sensi dell'art. 22 c. 3 del PPR.

In riferimento alla quarta osservazione, si osserva che al comma 6 dell'art 22, per "previsioni conformative di maggiore definizione" si intende che debbano essere individuate delle norme che vadano meglio e più precisamente a specificare quelle che sono le linee di indirizzo espresse nel PTR. In tal senso, obiettivo della Provincia è stato quello di declinare delle norme a maggior dettaglio che trovassero, soprattutto, una reale coerenza tra quanto debba e meriti un elevato livello di tutela rispetto ad altre aree che, allo stato attuale, hanno perso gran parte della loro significatività ambientale (intesa come geologica, geomorfologica, .....). Tale intendimento è stato perseguito attraverso la suddivisione di alcuni geositi in aree a cui ascrivere diversi livelli di tutela, condizione individuabile anche nelle aree protette in cui, anche per normativa, sono riscontrabili aree a diverso azzonamento (a seconda dell'importanza naturalistica da esse assolte)

**Modifica prevista**

Per una più compiuta esaustività si rimanda alla riformulazione dell'art. 16 proposta anche in parziale accoglimento delle osservazioni presentate alla cartografia del PTCP.

**Osservazione:**

**scarpate morfologiche (art. 16.4 della Normativa del PTCP)**

Si ritiene quantomeno audace, non privo di una buona dose di sfrontatezza, e comunque agli antipodi di ciò che dovrebbe fare un Piano territoriale con valore di piano paesaggistico, il totale ribaltamento della norma che, prevedendo in origine l'inaccettabilità degli interventi di natura non edificatoria (quali cave, bonifiche agricole, ecc.) che possano alterare il disegno territoriale delle scarpate morfologiche (ma certo di altro ancora), giunge, d'embellée, a consentire l'attuazione, senza trascurare, ovviamente, di dissimulare il triplo salto mortale effettuato, introducendo un provvidenziale non con il seguente risultato:

**“Si ritengono inoltre inaccettabili Sono consentiti** quegli interventi di natura non edificatoria, quali ad esempio le attività di cava, di piscicoltura e/o pesca sportiva e le bonifiche agricole (o comunque interventi estrattivi in fondi agricoli), che **non** portano alla perdita dei riferimenti significativi del disegno territoriale originario e al complessivo peggioramento dei caratteri naturali della vegetazione esistente.”

Frase, quest'ultima, che lascia tutto lo spazio di manovra, a chiunque, per poter fare ciò che si vuole, rimanendo del tutto soggettivo e motivo di vacua discussione accademica che possa voler dire “riferimento significativo del disegno territoriale originario”. In ogni caso, così formulata, la norma appare in conflitto con quanto previsto al secondo capoverso dello stesso comma 4 che, relativamente alle scarpate morfologiche naturali, vieta “interventi e trasformazioni che alterino i loro caratteri morfologici, paesaggistici e naturalistici”. Tale divieto è confermato dall'eccezione prevista al capoverso quarto dello stesso articolo, il quale prevedendo che “La possibilità di effettuare interventi e trasformazioni che alterino tali elementi è ammissibile solamente per la realizzazione di opere di interesse pubblico **non altrove ubicabili...**” rende inaccettabile e senz'altro inconciliabile la norma intermedia così maldestramente modificata. Ma c'è di più. Mentre, infatti, il comma 4 dell'art. 16 si esprime nel modo appena esposto, qualche pagina prima, cioè al comma 1 dell'art. 16 relativo ai geositi, si può leggere che nei geositi a regime di tutela 1:

“ Eventuali trasformazioni quali bonifiche agricole, escavazioni per attività estrattiva, opere di canalizzazione, dovranno prevedere assetti finali che possano modificare, senza snaturare, gli elementi ~~predominanti~~ di prevalente interesse geomorfologico e paesistico del geosito, con particolare attenzione alla tutela delle scarpate morfologiche, prevedendo la possibilità di modifica dell'andamento ma non di eliminazione delle stesse.”

E per fortuna ci dovremmo trovare in un geosito. In quest'ultimo caso le possibilità di interpretazione non sono molte poiché la possibilità di modifica dell'andamento di una scarpata morfologica senza eliminazione della stessa vuol dire, in sostanza\_

- o cavarla tranquillamente arretrandola, e dunque modificandone l'andamento ma non l'esistenza, che la vedrà spostata indietro di diverse decine di metri (a meno di non volere cavare l'intero livello fondamentale della pianura);
- o cavarla abbassandola di un certo numero di metri, e dunque, modificarne l'andamento senza eliminarla del tutto.

Sempre, ovviamente, operando “con particolare attenzione alla tutela delle scarpate morfologiche”. Fatte queste deludenti considerazioni non si può non chiedersi se la Provincia di Cremona voglia davvero tutelare le scarpate morfologiche del suo territorio o se voglia, invece, continuare a scherzare alle spalle dei cittadini. Al di là dell'evidente imbarazzo che si prova nel leggere un documento tanto sordinato, (che avrebbe invece l'ambizione di coordinare la gestione territoriale) l'impressione più immediata che se ne ricava è che la volontà della Provincia di Cremona sia quella di volersi di un “non piano territoriale di coordinamento” o, comunque, di un'inutile accozzaglia di enunciazioni che consentano di utilizzare il territorio come si vuole, tradendo gli obiettivi e i compiti di una pianificazione territoriale seria e lungimirante quale si riconosce, invece, negli indirizzi del Piano Paesaggistico Regionale che, tra le finalità perseguite, contempla, in primo luogo, “la conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità dei paesaggi della Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenze significative e dei relativi contesti”.

Vale sempre la pena di ricordare che nelle schede degli elementi costitutivi del paesaggio di cui all'Allegato B della dgr n. 2727/2011 (che non risulta mai citata nelle norme del PTCP), al punto 1.1, riguardante la morfologia territoriale, si precisa che “In queste situazioni deve essere promossa la conservazione delle emergenze segnalate; devono essere escluse tutte le trasformazioni che ne alterino la morfologia e la consistenza, compresa l'eventuale alterazione dell'ambito territoriale di pertinenza;...”.

**Controdeduzione**

Al fine di entrare nel merito dell'osservazione, appare utile precisare alcuni aspetti:

al comma 4 si riporta *“Per gli orli di scarpata principali e secondari naturali non sono consentiti interventi e trasformazioni che alterino i loro caratteri morfologici, paesaggistici e naturalistici.”* Poi **“Sono consentiti quegli interventi di natura non edificatoria, quali ad esempio le attività di cava, di piscicoltura e/o pesca sportiva e le bonifiche agricole (o comunque interventi estrattivi in fondi agricoli), che non portano alla perdita dei riferimenti significativi del disegno territoriale originario e al complessivo peggioramento dei caratteri naturali della vegetazione esistente.”**

Dalla lettura della norma si evince come l'intendimento della Provincia sia stato quello di ribadire l'assoluta necessità di preservare si fatte realtà geomorfologiche, in ogni caso, al fine di evitare forme di vincolo prive di rilevanza ambientale, si è deciso di porre la possibilità di eseguire degli interventi che, in ogni caso, non cagionassero un danno di sostanza e percettivo, il tutto al fine di garantire sia una tutela ma anche una operatività locale, infatti, si è ritenuto che l'apposizione di vincoli, a volte, non contestualizzati e adeguatamente motivabili si configura come uno degli elementi di contrapposizione tra l'Ente pubblico e l'operatore locale.

**Modifica prevista**

Non viene apportata alcuna modifica.

**Osservazione:**

**Assi della maglia centuriale (art. 16.9 della Normativa del PTCP)**

Anche al paragrafo dedicato alla tutela degli assi della maglia centuriale romana, dopo le modifiche subite rispetto alla precedente stesura, rischia di apparire del tutto inutile e pleonastico se si omette di rendere vincolanti gli indirizzi di tutela e gli accorgimenti gestionali al fine di perseguire il mantenimento nel tempo di questi importanti segni storico-archeologici che si conservano da duemila anni. Una stesura così indebolita della norma, oltretutto, non ha nessun significato dal punto di vista della pianificazione territoriale. Lasciando, infatti, alla sola e totale buona volontà dei comuni la possibilità di provvedere all'indicazione di qualche indirizzo gestionale, senza vincoli, la norma non può rispondere in modo adeguato alla necessità di conservazione del bene individuato. Anche se qualche comune provvedesse ad inserire nel proprio PGT alcuni degli indirizzi suggeriti, si determinerebbe comunque una sperequazione rispetto ad altri comuni che non intervenissero in tal senso. Compito di un Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è quello di pianificare in modo omogeneo il proprio territorio di competenza, senza disparità tra le sue varie parti. Si chiede, pertanto, di rendere la norma in questione vincolante ed estesa a tutti i Piani di Governo del Territorio redatti dai comuni, sulla falsariga di quanto correttamente previsto, peraltro, a proposito di fontanili, zone umide, ecc.

**Controdeduzione**

L'individuazione della maglia centuriale, nella tavola delle tutele e delle salvaguardie, ha una finalità di indirizzo localizzativo, infatti nell'art. 16 comma 9 della Variante al PTCP adottato si esplicita la necessità, da parte dei comuni, di verificare l'attuale consistenza dell'elemento morfologico-culturale. In ogni caso, vista anche l'incertezza localizzativa, le forme di tutela declinate si configurano prevalentemente come elementi di indirizzo. Si precisa inoltre che a seguito del parere della Regione Lombardia (DGR X/1007 del 29/11/2013) viene traslato il tematismo della "centuriazione" da un regime di tutela del PTCP di carattere prescrittivo (Art. 16 Normativa PTCP) a criteri per la pianificazione dello sviluppo insediativo comunale (Art. 20 c.4 Normativa PTCP) coerenzando pertanto anche la cartografia del PTCP.

**Modifica prevista**

Viene eliminato dalla carta D "Carta delle Tutele e delle Salvaguardie" il tematismo della "centuriazione". Conseguentemente a livello normativo si trasla la tutela indicata nell'art. 16 all'art. 20.4 della Normativa del PTCP.

**Osservazione:**

**campi baulati ed opere e edifici di captazione (art. 16 commi 11 e 13 della Normativa del PTCP)**

La precedente osservazione viene presentata per gli areali interessati dalla sistemazione agraria a campi baulati, nonché per le opere di captazione e regolazione idraulica.

**Controdeduzione**

L'individuazione dei campi baulati, nella tavola delle tutele e delle salvaguardie, ha una finalità di indirizzo localizzativo, infatti nell'art. 16 comma 11 della Variante al PTCP adottato si esplicita la necessità, da parte dei comuni, di verificare l'attuale consistenza dell'elemento morfologico-culturale. In ogni caso, vista anche l'incertezza localizzativa, le forme di tutela declinate si configurano prevalentemente come elementi di indirizzo. Si precisa inoltre che a seguito del parere della Regione Lombardia (DGR X/1007 del 29/11/2013) viene traslato il tematismo dei "campi baulati" da un regime di tutela del PTCP di carattere prescrittivo (Art. 16 Normativa PTCP) a criteri per la pianificazione dello sviluppo insediativo comunale (Art. 20 c.4 Normativa PTCP) coerenziando pertanto anche la cartografia del PTCP.

Le opere e gli edifici di captazione, di regolazione idraulica o di sfruttamento della risorsa idrica di particolare pregio ingegneristico sono riportati nella Carta delle Tutele e delle Salvaguardie e rientrano nei tematismi che i Comuni devono obbligatoriamente recepire nel proprio PGT ai sensi dell'art. 16 della Normativa del PTCP.

I Comuni possono individuare tali opere ed edifici di interesse idraulico cartografandoli con maggior dettaglio nel quadro conoscitivo del Documento di Piano e di formulare norme di tutela nel Piano delle Regole proposte di valorizzazione tese a conservarne il mantenimento e a favorirne un utilizzo compatibile con la loro funzione, anche quando dismessa, e con il contesto ambientale, al fine della loro migliore salvaguardia.

**Modifica prevista**

Viene eliminato dalla carta D "Carta delle Tutele e delle Salvaguardie" il tematismo dei "campi baulati". Conseguentemente a livello normativo si trasla la tutela indicata nell'art. 16 all'art. 20.4 della Normativa del PTCP.

**Osservazione: ulteriori osservazioni al PTCP**

A parere degli scriventi Associazioni diviene urgente la stesura di un articolo volto a stabilire precisi criteri per la localizzazione degli impianti fotovoltaici su terreno (sulla falsariga dell'art. 18 relativo ai nuovi impianti zootecnici), il cui impatto paesaggistico e ambientale in ambito di campagna diviene sempre più importante e troppo spesso lasciato al caso e all'intraprendenza del singolo realizzatore. Un Piano Territoriale di coordinamento provinciale con valenza paesaggistica non può trascurare un simile aspetto, prendendo in considerazione eventuali opportunità alternative, quali gli impianti su tetto, a facciata o architettonicamente meglio integrati, ecc.. Allo stesso modo andrebbe regolamentato il tema degli impianti di biogas, quantomeno rispetto alle tematiche più proprie di un PTCP, relative almeno alla loro integrazione nell'ambiente agricolo sotto il profilo paesaggistico od altro ancora, considerato il loro forte impatto visivo, per non dire dei forti squilibri causati in ambito agricolo, con ripercussioni, specie sulle piccole proprietà, che si faranno sempre più evidenti nei prossimi anni.

Stesso discorso andrebbe fatto sulla diffusione e localizzazione dei tralicci di sostegno delle antenne delle Stazioni Radio Base a servizio della telefonia mobile o di altro genere di trasmettitori e ripetitori.

Considerata la repentina proliferazione di tutte queste nuove categorie di impianti, finora rimasta senza un'omogenea regolamentazione, si ritiene necessario che il PTCP se ne occupi quanto prima.

Infine si segnala che un interessante tema da affrontare potrebbe essere quello della tutela degli edifici di archeologia industriale (filande, fornaci, impianti idraulici, centrali elettriche, ecc.), la cui salvaguardia e valorizzazione potrebbe essere demandata ai singoli comuni, mettendo a punto, però delle linee guida di indirizzo da contemplare nel PTCP.

**Controdeduzione.**

Gli impianti a fonti energetiche rinnovabili (FER) sono regolati dal d.lgs 387/2003 s.m.i., dalle Linee Guida Nazionali (D.M. 10/09/2010) e in Lombardia dalle Linee guida regionali di cui alla d.g.r. n. IX/3298 del 18/04/2012 (BURL n. 17 del 27/04/2012).

Al punto 2.2 delle Linee guida, la Regione specifica che Province, Comuni, Enti Parco e in generale gli Enti competenti in materia di tutela del territorio e dell'ambiente non possono porre limitazioni, restrizioni o divieti volti a rallentare la realizzazione degli impianti in quanto la normativa dà, solo alle Regioni, la possibilità di individuare le aree non idonee alla installazione di impianti a FER.

Relativamente alla localizzazione delle antenne per la telefonia mobile si segnala che al Comune è consentito solo (ai sensi dell'art. 8 co. 6 L. 35/2001) regolamentare "il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti" e, dettare prescrizioni volte a "minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici": finalità, queste, proprie di un Piano di Localizzazione delle Antenne redatto con gli appropriati strumenti tecnici, in grado di evidenziare esigenze di copertura della rete e impatto elettromagnetico sulla cittadinanza. La competenza è pertanto rimandata ai Comuni.

**Modifica prevista.**

Nessuna modifica prevista.

<b>Fonte:</b> <i>Comune di Pizzighettone</i>	
<b>N° protocollo:</b> 117.591	<b>Data:</b> 03 Ottobre 2013
<b>Oggetto:</b> Osservazioni alla Valutazione di Adeguamento parziale del PTCP della Provincia di Cremona al PTR Lombardia adottata dal Consiglio Provinciale con DCP n. 65 del 30/07/2013	
<b>Premessa:</b> Osservazione in merito all' Individuazione dei geositi (Carta delle Tutele e delle salvaguardie e normativa 16.1 della Variante al PTCP)	
<b>Osservazione:</b>	
<p>Il Comune di Pizzighettone ha in corso una variante al proprio vigente PGT, Variante di cui ormai è prossima all'adozione (presupponiamo entro il corrente anno), che riguarda l'ipotesi di recupero della cascina "Codognole" in frazione Roggione.</p> <p>Sull'area di cui trattasi è presente un cascinale abbandonato, le cui dimensioni e condizioni statiche complessive rendono difficile, se non impraticabile il recupero.</p> <p>Facendo riferimento alla volontà dell'attuale Giunta Comunale, in considerazione della criticità dell'area (posta all'ingresso dell'abitato e di buone caratteristiche ambientali) si ritiene di poter realizzare un insediamento con abitazioni a schiera al massimo di 2 piano fuori terra, senza scantinati e seminterrati per ragioni geologiche. In tale ottica la Variante al ns.PGT intende assoggettare l'intervento edilizio ad un P.R. convenzionato, il quale – di massima-dovrà prevedere la demolizione degli edifici degradati e la realizzazione di un volume pressochè uguale al preesistente, distribuito ad arco lungo la strada interna esistente. Le distanze dal terrazzo morfologico devono essere di 10.00 ml..... (omissis)</p> <p>In virtù di quanto sopra esposto, si chiede lo stralcio del Geosito con grado di tutela 3 previsto dal PTCP, oppure, in seconda istanza, di allentare il grado di vincolo ciò al fine di permettere ai privati il recupero, con le modalità in premessa descritte, del sedime attualmente occupato dal cascinale abbandonato.</p>	
<b>Controdeduzione</b>	
<p>Valutata l'osservazione ed il contesto fisico ambientale oggetto della proposta di modifica che contestualizza l'area in continuità dell'edificato posto in fregio alla viabilità che definisce l'abitato di Roggione di Pizzighettone, si ritiene che una ripermetrazione del geosito non trovi un adeguato riscontro rispetto agli obiettivi di tutela e salvaguardia che la Provincia intende perseguire. Diversamente però, evitando l'instaurarsi di forme di depauperamento, si accoglie parzialmente la richiesta prevedendo, sull'area in esame, un livello di tutela 1. Condizione, questa, che non esclude e non preclude a forme di tutela e di controllo da parte dell'Ente pubblico, consentendo, in ogni caso una più agevole operatività.</p>	
<b>Modifica prevista</b>	
<p>In parziale recepimento dell'osservazione presentata, viene riproposto un diverso azionamento all'interno del geosito.</p>	



<b>Fonte:</b> Anna Pacchioni, Ivan Arpini, Manuela Arpini (Crema)	
<b>N° protocollo:</b> 118.181	<b>Data:</b> 04 Ottobre 2013
<b>Oggetto:</b> Osservazioni alla Variante al PTCP della Provincia di Cremona adottata dal Consiglio Provinciale con DCP n. 65 del 30/07/2013 in merito all'individuazione centuriazione romana.	
<b>Premessa:</b> Osservazione relativa all'individuazione centuriazione romana con richiesta di eliminazione del vincolo.	
<b>Osservazione:</b>	
<p>Chiedono di modificare la previsione di centuriazione romana indicata nella tavola delle tutele e delle salvaguardie, eliminando la parte di vincolo a centuriazione romana sul lotto di proprietà e parte dei lotti confinanti a nord (allega estratti planimetrici – catastali).</p> <p>La richiesta viene motivata in considerazione di quanto già previsto nella tavola PdR 1.5 del vigente PGT di Crema, di maggior dettaglio rispetto all'individuazione del tematismo in oggetto.</p>	
<b>Controdeduzione.</b>	
Si accoglie l'osservazione e si rinvia alla controdeduzione dell'osservazione del Comune di Crema (rif. Prot. n. 118.312 del 04/10/2013)	
<b>Modifica prevista.</b>	
Si modifica il tematismo della centuriazione romana come riportato nel PGT di Crema tav. PdR 1.5.	

<b>Fonte:</b> <i>Comune di Crema</i>	
<b>N° protocollo:</b> 118.312	<b>Data:</b> 04 Ottobre 2013
<b>Oggetto:</b> Osservazioni alla Variante al PTCP della Provincia di Cremona adottato con DCP n. 65 del 30/07/2013	
<b>Premessa:</b> Per il principio di sussidiarietà e di collaborazione tra enti, di seguito si trasmettono osservazioni, suggerimenti e/o precisazioni relative alle modifiche introdotte dalla variante al PTCP adottata, sia a livello normativo che cartografico, inerenti alle tematiche che hanno delle ricadute sulla pianificazione.	
<b>Osservazione:</b> <b>Proposta di Piano - Geositi</b> Si ritiene che l'individuazione cartografica del Geosito del Moso debba essere rivista, escludendo le aree già urbanizzate e fortemente antropizzate dei quartieri di Crema Nuova, Ombriano-Sabbioni e di parte dell'abitato di Santo Stefano.	
<b>Controdeduzione</b> La perimetrazione del geosito del Moso è stata proposta in conformità con quella già riscontrabile nel PTCP vigente, al fine, questo, di ovviare a problematico di ordine cognitivo. In ogni caso, al fine di dare più adeguata coerenza con le esigenze territoriali, rispetto anche alla persistenza di aree vincolate, si rimanda alla nuova formulazione dell'art. 16.	
<b>Modifica prevista</b> Si rimanda alla nuova formulazione dell'art. 16.	
<b>Osservazione:</b> <b>Proposta di Piano - Geositi</b> Si auspica che l'indicazione puntuale del Geosito ricadente nel comune di Crema possa coincidere con il perimetro del PLIS del Moso al fine di evitare sovrapposizioni di vincoli normativi per porzioni di territorio che hanno gli stessi obiettivi di conservazione e di valorizzazione.	
<b>Controdeduzione</b> La cartografia non viene modificata ma si rimanda alla ridefinizione dell'art. 16.1 anche in parziale recepimento dell'osservazione presentata.	
<b>Modifica prevista</b> Si rimanda alla ridefinizione dell'art. 16.1 anche in recepimento dell'osservazione presentata.	

<p><b>Osservazione:</b>  <b>Proposta di Piano - Geositi</b></p> <p>Si ritiene opportuno rivedere la normativa dei Geositi (Art. 16.1) in quanto di difficile interpretazione e trasposizione alla scala comunale nei Piani di Governo del Territorio. La normativa adottata infatti, se per alcuni aspetti può essere interpretata come eccessivamente vincolistica, per altri non vieta espressamente alcune attività che potrebbero irrimediabilmente compromettere la tutela dei geositi, come ad esempio le attività estrattive, ancorché la competenza autorizzativa è demandata ad altri enti;</p>
<p><b>Controdeduzione</b></p> <p>Per quanto attiene i geositi si è inteso procedere nella individuazione di alcune norme che potessero sia preservarne l'integrità sostanziale sia, in ogni caso, garantirne l'operatività a livello locale</p>
<p><b>Modifica prevista</b></p> <p>Si rimanda alla ridefinizione dell'art. 16 anche in recepimento dell'osservazione presentata.</p>
<p><b>Osservazione:</b>  <b>cartografia di base CTR</b></p> <p>Si segnala che l'uso di una cartografia di base (CTR) non aggiornata, carente nell'individuazione delle nuove aree edificate e delle nuove infrastrutture presenti sul territorio, comporta imprecisioni ed errori di tipo cartografico.</p>
<p><b>Controdeduzione</b></p> <p>La cartografie di base utilizzata nelle tavole è attualmente considerata valida da Regione Lombardia.</p>
<p><b>Modifica prevista</b></p> <p>Nessuna modifica prevista.</p>
<p><b>Osservazione:</b>  <b>rete ecologica</b></p> <p>Si segnala che l'individuazione del Cresmiero come rete ecologica provinciale (Art.16.7) è incompleta (vedasi tavola PdR 1.7 dei vincoli del PGT di Crema).</p>
<p><b>Controdeduzione.</b></p> <p>Si accoglie l'osservazione e si perfeziona il tematismo della rete ecologica come riportato nella tavola PdR 1.7 del PGT di Crema.</p>
<p><b>Modifica prevista</b></p> <p>Si modifica il tematismo degli areali della rete ecologica nella cartografia del PTCP.</p>
<p><b>Osservazione:</b>  <b>centuriazione romana</b></p> <p>Si chiede di recepire l'individuazione della centuriazione romana (Art. 16.9) così come individuata nella tavola PdR 1.5 del PGT vigente in quanto definita ad una scala di maggiore dettaglio, derivante dallo studio preliminare alla redazione dello strumento urbanistico.</p>

<p><b>Controdeduzione.</b> Si accoglie l'osservazione e si perfeziona il tematismo della centuriazione romana come riportato nella tavola PdR 1.5 del PGT di Crema.</p>
<p><b>Modifica prevista</b> Si modifica il tematismo della centuriazione romana nella cartografia del PTCP.</p>
<p><b>Osservazione:</b> scarpate morfologiche</p> <p>Si propone di recepire l'individuazione delle scarpate morfologiche (Art. 16.4) così come individuate nella tavola PdR 1.7 del PGT vigente in quanto definita ad una scala di maggiore dettaglio, derivante dallo studio geologico preliminare alla redazione dello strumento urbanistico (da verificare l'individuazione della scarpata di via Cremona).</p>
<p><b>Controdeduzione</b> Si accoglie l'osservazione e si perfeziona il tematismo delle scarpate morfologiche come riportato nella tavola PdR 1.7 del PGT di Crema in quanto derivante dallo studio geologico allegato al PGT ad una scala di maggior dettaglio. Per quanto riguarda l'orlo di scarpata di via Cremona si rinvia alla controdeduzione dell'osservazione della Pie.Ma. spa prot. n. 110.903 del 17/09/2013.</p>
<p><b>Modifica prevista</b> Si modifica il tematismo della scarpate morfologiche nella cartografia del PTCP.</p>
<p><b>Osservazione:</b> alberi monumentali</p> <p>Si ritiene che l'individuazione grafica degli alberi monumentali così come individuati sulla Carta delle Tutele e delle Salvaguardie sia troppo approssimativa. Si ritiene più opportuno effettuare una individuazione grafica di carattere puntuale, a cui legare una schedatura completa con dati e documentazione fotografica, al fine di facilitare una precisa individuazione nei casi di manutenzione ordinaria. Si segnala inoltre un'incongruenza tra la grafica indicata nella tavola con quanto riportato in legenda.</p>
<p><b>Controdeduzione.</b> L'individuazione cartografica degli alberi monumentali deriva dal Censimento che la Provincia di Cremona ha condotto nel 2004. I dati reperiti sul territorio sono poi confluiti nelle 290 schede del Censimento degli alberi monumentali della Regione Lombardia. L'Allegato E alla presente Variante del PTCP riporta principalmente la localizzazione geografica di ogni albero monumentale con coordinate GAUSS-BOAGA. Non si accoglie la richiesta ritenendo esaustivo l'Allegato E alla Variante del PTCP. Si accoglie la richiesta di modificare la legenda della Carta delle Tutele e delle salvaguardie per eliminare l'incongruenza segnalata.</p>
<p><b>Modifica prevista.</b> Viene modificata la legenda al fine di eliminare l'incongruenza segnalata.</p>
<p><b>Osservazione:</b> areale rete ecologica provinciale</p> <p>Si chiede la rettifica dell'individuazione dell'areale individuato in via Gaeta (zona Canale Vacchelli) in quanto non corrisponde allo stato di fatto dei luoghi.</p>

<p><b>Controdeduzione.</b>                  Si accoglie l'osservazione e si elimina l'areale della rete ecologica.                  Si precisa che a seguito delle precisazioni pervenute dal Comune di Crema in data 29/10/2013 (ns. prot. n. 128.725) è stato possibile accertare che il 06/11/2006 è stato approvato un piano attuativo che prevedeva un ambito di tipo residenziale sull'area oggetto dell'osservazione.</p>
<p><b>Modifica prevista.</b>                  Viene modificato il tematismo degli areali della rete ecologica nelle Carte del PTCP.</p>
<p><b>Osservazione:</b>                  areale rete ecologica provinciale</p> <p>Si chiede la rettifica dell'individuazione dell'areale individuato in via Ferrario e in via Guido Miglioli in quanto non corrisponde allo stato di fatto dei luoghi.</p>
<p><b>Controdeduzione.</b>                  Per quanto riguarda la Via Miglioli si è verificato che non vi è la presenza di areali della rete ecologica provinciale e pertanto non viene modificato nulla.                  In merito ai 3 areali individuati in via Ferrario si precisa che da un'analisi degli elaborati del PTCP del 2003 tali areali non erano presenti e pertanto non erano stati recepiti nel PRG del 2004 in base al quale il Comune di Crema aveva previsto e convenzionato nuove previsioni urbanistiche ancora in vigore. Si accoglie l'osservazione con l'eliminazione del vincolo.</p>
<p><b>Modifica prevista.</b>                  Viene modificato il tematismo della rete ecologica eliminando gli areali nelle Carte del PTCP.</p>
<p><b>Osservazione:</b>                  corsi d'acqua naturali e artificiali (art. 21 comma 5 lettera c del PPR)</p> <p>Si chiede la rimozione del vincolo di rispetto di corso d'acqua naturale ed artificiale (Art. 16.2) per la porzione di area individuata in via Gaeta (di fianco all'areale di cui al punto 6) in quanto risulta essere già edificata da anni.</p>
<p><b>Controdeduzione.</b>                  Come correttamente precisato nell'osservazione il vincolo che interessa la porzione di area individuata in via Gaeta è normato all'art. 16.2 della Normativa del PTCP.                  L'osservazione viene parzialmente accolta in quanto a seguito delle precisazioni pervenute dal Comune di Crema in data 29/10/2013 (ns. prot. n. 128.725) è stato possibile accertare che il 06/11/2006 è stato approvato un piano attuativo che prevedeva un ambito di tipo residenziale su parte dell'area oggetto dell'osservazione.                  Si ridefinisce la fascia di rispetto del corso d'acqua escludendo solamente l'area interessata dalla zona C2 residenziale del piano attuativo. Nel vigente PGT l'area viene classificata come Ambito di recente impianto urbanistico.</p>
<p><b>Modifica prevista.</b>                  Viene modificato il tematismo dei corsi d'acqua naturali e artificiali (art. 16.2 della Normativa del PTCP) nella cartografia del PTCP.</p>

<p><b>Osservazione:</b>  <b>infrastrutture</b></p> <p>Si segnala la mancata indicazione grafica del nuovo tratto di Sp. 591 in prossimità del confine comunale con il Comune di Offanengo e si chiede di verificare la classificazione del tratto di strada provinciale per il tratto che va da Ca' delle Mosche alla rotatoria del nuovo tratto di Sp. 591 in prossimità del Comune di Offanengo.</p>
<p><b>Controdeduzione.</b></p> <p>Per quanto riguarda la Sp. 591 si precisa che nella Carta delle Tutele e delle Salvaguardie il tracciato è correttamente rappresentato secondo l'ultimo aggiornamento del grafo della rete provinciale esistente e pertanto non si accoglie l'osservazione.</p> <p>Per quanto riguarda la classificazione per il tratto che va da Ca' delle Mosche alla rotatoria del nuovo tratto di Sp. 591 in prossimità del Comune di Offanengo si conferma che si tratta di una strada extraurbana secondaria e pertanto non viene modificata.</p>
<p><b>Modifica prevista.</b></p> <p>Nessuna modifica prevista.</p>
<p><b>Osservazione:</b>  <b>piste ciclabili comunali</b></p> <p>Si segnala la non corretta individuazione delle piste ciclabili comunali di interesse provinciale esistenti e di progetto così come riportato nella planimetria esplicativa allegata.</p>
<p><b>Controdeduzione.</b></p> <p>Si recepisce l'osservazione perfezionando i tematismi delle piste ciclabili di interesse provinciale esistenti e di progetto.</p>
<p><b>Modifica prevista.</b></p> <p>Vengono modificati i tematismi delle piste ciclabili di interesse provinciale esistenti e di progetto.</p>
<p><b>Osservazione:</b>  <b>zona umida (Art. 16.6 Normativa PTCP)</b></p> <p>E' da valutare l'opportunità di individuare il laghetto di ex cava in via Visconti come zona umida (Art. 16.6).</p>
<p><b>Controdeduzione.</b></p> <p>Si recepisce l'osservazione.</p>
<p><b>Modifica prevista</b></p> <p>Viene inserita la zona umida nella cartografia del PTCP e normata dall'art. 16.6 della Normativa del PTCP.</p>
<p><b>Osservazione:</b>  <b>PLIS del Moso (Art. 15.5 Normativa PTCP)</b></p> <p>Si propone di modificare il perimetro del Parco Locale di interesse Sovracomunale (Art. 15.5) del Moso, uniformandolo a quello individuato dal PGT Approvato.</p>

<p><b>Controdeduzione.</b> Non si accoglie l'osservazione. In merito si rinvia alla DGP n. 206 del 20/04/2011, relativa al parere di compatibilità del PGT al PTCP, in particolare alla prescrizione n. 5 in cui veniva precisato che per la modifica della perimetrazione del PLIS era necessario chiedere un nuovo riconoscimento a questa amministrazione ai sensi della DGR n. 8/6148 del 12/12/2007.</p>
<p><b>Modifica prevista.</b> Nessuna modifica prevista.</p>
<p><b>Osservazione:</b> <b>RER</b></p> <p>Si chiede che venga esplicitato all'articolo 16.6 della normativa del PTCP che l'individuazione grafica della RER non sia prescrittiva per quanto attiene l'individuazione dei margini esterni e che in sede di adeguamento dei PGT si possano introdurre delle motivate modifiche in considerazione della scala di maggior dettaglio e dell'impostazione della pianificazione comunale.</p> <p>A titolo esemplificativo si segnala che l'individuazione dell'elemento di secondo livello della RER in zona Moso non coincide con quanto previsto dal PGT Approvato che prevede a confine con la Tangenziale Nord-Est la realizzazione di un Ambito di Trasformazione. L'obiettivo del PGT è quello di trasformare questa porzione di territorio in un parco agricolo in continuità con il parco del Moso, che si trova al di là della tangenziale, attraverso la ridefinizione dei suoi bordi urbani lungo via Milano, Via Treviglio e Via Braguti.</p> <p>Le nuove superfici pubbliche, ottenute dalla concentrazione della volumetria generata in poche aree fondiarie di completamento del tessuto consolidato, permetteranno la realizzazione del parco agricolo che conetterà il parco urbano di Via Milano con il canale Vacchelli e di un nuovo parco pubblico all'interno del tessuto urbano consolidato.</p> <p>Le risorse generate dalla trasformazione garantiranno: la realizzazione di nuovi percorsi ciclopeditoni di attraversamento del parco e di connessione con la città esistente, la costruzione di servizi per la ricreazione e punti di sosta nonché la realizzazione di alcuni parcheggi di attestazione al Parco del Moso.</p>
<p><b>Controdeduzione.</b> Non è possibile accogliere l'osservazione in quanto il tematismo della Rete Ecologica Regionale deriva da una pianificazione sovraordinata e pertanto per la definizione dei vari livelli di tutela si rinvia all'allegato "reti ecologiche regionale e programmazione territoriale degli enti locali" della DGR 8/8515 del 26/11/2008.</p>
<p><b>Modifica prevista</b> Nessuna modifica prevista.</p>
<p><b>Osservazione:</b> <b>confine comunale</b></p> <p>Si segnala l'errata individuazione del confine comunale nel tratto a nord in prossimità del territorio del Comune di Cremosano, così come riportato nell'elaborato grafico esplicativo allegato.</p>
<p><b>Controdeduzione</b> Non si può accogliere l'osservazione in quanto il tematismo dei confini comunali utilizzato nella cartografia del PTCP deriva da banche dati regionali. Pertanto affinché la Provincia possa recepire il confine segnalato, il Comune di Crema, in accordo con i Comuni confinanti, presenta richiesta di modifica dei confini alla Regione Lombardia.</p>
<p><b>Modifica prevista</b> Nessuna modifica prevista.</p>

**Oggetto:** espressione di contrarietà del C.C. e della Giunta e richiesta di stralcio della variante al PTCP, tuttora in corso, della parte relativa alla ridefinizione della vincolistica e dei livelli di tutela interna ai geositi nella prov. di Cremona tramite DCC n. 2013 del 03/10/2013.

**Osservazione:**

Il sindaco, la giunta ed il consiglio comunale tutto esprime parere contrario alla variante del PTCP che consente la modifica dei vincoli di tutela dei geositi della provincia di Cremona, rendendo così l'area ad alto valore ambientale e scientifico del "Pianalto di Romanengo-Melotta" a rischio di scomparsa.

**Controdeduzione**

L'intendimento della variante, in generale, non è stato quello di ridurre le forme di tutela sul territorio ma, al contrario di trovare una forma di codifica più coerente con le diverse evidenze territoriali. Per quanto attiene il Pianalto di Romanengo-Melotta, si precisa che gli interventi eventualmente ammissibili sono solo quelli che non devono comportare una obliterazione della realtà tutelata.

**Modifica prevista**

Si rimanda alla riformulazione dell'art. 16, anche in parziale recepimento dell'osservazione presentata e alla modifica cartografica.



<b>Fonte: Comune di Pozzaglio</b>	
<b>N° protocollo:</b> 118.677	<b>Data:</b> 07 Ottobre 2013
<b>Oggetto:</b> Osservazioni alla Variante al PTCP della Provincia di Cremona adottato con DCP n. 65 del 30/07/2013.	
<b>Premessa:</b> vengono fornite alcune osservazioni in merito ai vincoli paesaggistici posti lungo la Roggia Maggia, ai geositi e scarpate morfologiche in località Casalsigone e richiesta di rettifica percorso Quistra e relativo vincolo.	
<b>Osservazione:</b>	
<b>Vincoli paesaggistici posti lungo la Roggia Maggia</b>	
<p>A conferma di quanto già osservato in occasione di precedenti stesure del PTCP, si esprimono perplessità circa l'effettiva opportunità dei vincoli paesaggistici posti lungo la Roggia Maggia. Tale roggia, non caratterizzata da acqua perenne, ha infatti modestissime caratteristiche di pregio ambientale.</p> <p>In effetti non si tratta altro che di uno, e tra i più modesti dei molti corsi d'acqua artificiali che percorrono in senso ovest – est la pianura posta a nord di Cremona. Il calibro stesso del vaso idraulico è modestissimo.</p> <p>E' ben noto che l'enfasi pianificatoria posta a carico dei terreni circostanti per un così modesto corso d'acqua deriva direttamente dal PTR. Lo scrivente Comune conferma, anche in questa sede, la proposta di abolizione del vincolo ambientale ingiustificatamente, a nostro parere, posto a carico della modesta Roggia Maggia.</p> <p>In subordine lo scrivente Comune propone di eliminare il vincolo ambientale posto a sud del tratto di roggia che corre rettilineo a nord ed a nord-est della località Pozzaglio.</p> <p>Inoltre, si segnala l'errata indicazione di parte del vincolo posto a nord del comparto produttivo del capoluogo che aveva già visto modificato il suo andamento con l'approvazione prima del PIP e confermato poi con l'approvazione del PGT, entrambi sottoposti a vostro parere (vedasi ambiti colorati in giallo nelle allegate planimetrie A – A1 – A2).</p>	
<b>Controdeduzione.</b>	
<p>Non si può accogliere la prima parte dell'osservazione in quanto il vincolo deriva dall'art. 21 c.5 della normativa del PPR.</p> <p>Si accoglie la seconda parte dell'osservazione in quanto è stato possibile accertare che su tale area è inserito un PII vigente parte già consolidato e parte in fase di attuazione. Si modificherà il tematismo allineandolo con quanto rappresentato nel PGT.</p>	
<b>Modifica prevista</b>	
Viene perfezionato il tematismo dei corsi d'acqua naturali e artificiali (art. 16.2 della Normativa del PTCP) nella cartografia del PTCP per il tratto interessato dall'osservazione.	
<b>Osservazione:</b>	
<b>Geosito e scarpate in località Casalsigone</b>	
<p>Il cosiddetto geosito di Casalsigone è ormai scarsamente significativo sul piano territoriale e mortificato, come si riscontra, a seguito di cave remote e recenti.</p> <p>Si esprime, pertanto, perplessità al riguardo della sua proposta salvaguardia.</p> <p>In particolare, non sembra giustificata la conferma del contorto andamento della scarpate morfologica (vedasi stralcio di carta del PTCP, allegato B), in particolare se confrontata con l'andamento effettivo di tali scarpate testimoniato dalla tavola del geosito (allegato c).</p> <p>Di conseguenza si propone:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. lo stralcio del degradato "Dosso di Casalsigone";</li> <li>2. la riduzione del tratto di scarpata da tutelare al solo tratto individuato nella tavola in allegato (C);</li> </ol>	

**Controdeduzione**

Da una disamina approfondita della documentazione disponibile, oltre che da verifiche puntuali, anche attraverso una ricostruzione storica degli eventi che si sono susseguiti, si concorda sul fatto che l'area, ormai, ha perso parte della propria valenza di interesse ambientale.

In ogni caso, volendo perseguire una politica di tutela e salvaguardia del territorio, anche attraverso la testimonianza degli elementi costituenti il paesaggio, non si concorda con la possibilità di stralciare integralmente il geosito. Detto ciò, in ogni caso, viene accolta l'osservazione proposta in merito alla persistenza della scarpata, per la quale, non si ritiene debbano sussistere forme di tutela in quanto riconducibile ad attività di escavazione attuate nel tempo.

Si ritiene, infatti, che la sola apposizione del livello di tutela 1, non ingeneri forme che possano vincolare l'attività attualmente in corso se non garantendo una tutela dell'assetto generalizzato.

**Modifica prevista**

Si è proceduto alla eliminazione del segno grafico che evidenziava la presenza di una scarpata da sottoporre a forma di tutela.

**Osservazione:**

**Rettifica percorso Quistra e relativo vincolo**

Come è noto, nell'intento di scolmare parte significativa dell'acqua destinata a colare verso Cremona, è in corso di realizzazione lo scolmatore che sarà ottenuto attraverso la rettifica e l'ampliamento del corso della Roggia Quistra (vedi tavole allegate D – D1), di cui al progetto approvato dal Comune di Cremona.

Dell'evento di tale rettifica non si tiene conto nella Variante di PTCP. Sembra, pertanto, necessario modificare la cartografia di Variante adottata sia sull'andamento della roggia che del relativo vincolo.

**Controdeduzione**

Non è possibile accogliere l'osservazione in quanto ad oggi i lavori di realizzazione non sono terminati e dalle nostre banche dati il tratto di roggia Quistra che modificherà il percorso non risulta interessato da vincoli.

**Modifica prevista.**

Nessuna modifica prevista.

<b>Fonte:</b> <i>Comune di Pianengo</i>	
<b>N° protocollo:</b> 118.689	<b>Data:</b> 07 Ottobre 2013
<b>Oggetto:</b> Delibera consigliare n. 31 del 10/09/2013. Espressione di contrarietà del Consiglio Comunale e della Giunta e richiesta di stralcio della variante al PTCP della parte relativa alla ridefinizione della vincolistica e dei livelli di tutela interna ai geositi presenti nella Provincia di Cremona.	
<b>Osservazione:</b> Il sindaco, la giunta ed il consiglio comunale tutto esprime parere contrario alla variante del PTCP che consente la modifica dei vincoli di tutela dei geositi della provincia di Cremona, rendendo così l'area ad alto valore ambientale e scientifico del "Pianalto di Romanengo-Melotta" a rischio di scomparsa.	
<b>Controdeduzione</b> L'intendimento della variante, in generale, non è stato quello di ridurre le forme di tutela sul territorio ma, al contrario di trovare una forma di codifica più coerente con le diverse evidenze territoriali. Per quanto attiene il Pianalto di Romanengo-Melotta, si precisa che gli interventi eventualmente ammissibili sono solo quelli che non devono comportare una obliterazione della realtà tutelata.	
<b>Modifica prevista</b> Si rimanda alla riformulazione dell'art. 16, anche in parziale recepimento dell'osservazione presentata e alla modifica cartografica.	

<b>Fonte:</b> <i>Comune di Campagnola Cremasca</i>	
<b>N° protocollo:</b> 118.691	<b>Data:</b> 07 Ottobre 2013
<b>Oggetto:</b> Delibera di giunta n.10 del 30/09/2013. Espressione di contrarietà della Giunta Comunale e richiesta di stralcio della variante al PTCP della parte relativa alla ridefinizione della vincolistica e dei livelli di tutela interna ai geositi presenti nella Provincia di Cremona.	
<b>Osservazione:</b> Il sindaco e la giunta tutta esprime parere contrario alla variante del PTCP che consente la modifica dei vincoli di tutela dei geositi della provincia di Cremona, rendendo così l'area ad alto valore ambientale e scientifico del "Pianalto di Romanengo-Melotta" a rischio di scomparsa.	
<b>Controdeduzione</b> L'intendimento della variante, in generale, non è stato quello di ridurre le forme di tutela sul territorio ma, al contrario di trovare una forma di codifica più coerente con le diverse evidenze territoriali. Per quanto attiene il Pianalto di Romanengo-Melotta, si precisa che gli interventi eventualmente ammissibili sono solo quelli che non devono comportare una obliterazione della realtà tutelata.	
<b>Modifica prevista</b> Si rimanda alla riformulazione dell'art. 16, anche in parziale recepimento dell'osservazione presentata e alla modifica cartografica.	

<b>Fonte:</b> <i>Comune di Castelveverde</i>	
<b>N° protocollo:</b> 118.907	<b>Data:</b> 07 Ottobre 2013
<b>Oggetto:</b> Stralcio dagli Ambiti Agricoli Strategici	
<b>Premessa:</b> viene presentata una richiesta alla modifica della perimetrazione degli ambiti agricoli strategici della Provincia di Cremona nel territorio del Comune di Castelveverde.	
<b>Osservazione:</b>	
<p>Chiede lo stralcio dagli Ambiti Agricoli Strategici del PTCP di un'area inferiore ai 10.000 mq di proprietà della Società Serfin srl con sede in Castelveverde, frazione Costa S. Abramo, che ha avanzato una richiesta di Variante al vigente PGT di Castelveverde relativamente a parte (8.000 mq) del mappale 31 Fg. 35.</p> <p>La richiesta è stata avanzata con procedura SUAP ex DPR 447/08 e prevede la conversione di una porzione di 8.000 mq di area agricola a destinazione artigianale.</p> <p>La procedura di variante è già stata avviata e sarà a breve convocata la C.D.S. per la procedura VAS.</p> <p>La presente segnalazione è funzionale ad agevolare il processo di variante.</p>	
<b>Controdeduzione.</b>	
<p>Non è possibile ad oggi accogliere la richiesta di stralcio dell'area di proprietà della Società Serfin srl dagli Ambiti Agricoli Strategici del PTCP.</p> <p>Si precisa che l'eventuale eliminazione dell'area interessata dal SUAP verrà valutata in sede di procedura ai sensi dell'8 del DPR 160 del 2010.</p>	
<b>Modifica prevista</b>	
Nessuna modifica prevista.	

<b>Fonte:</b> Arch. Mario Gazzoli	
<b>N° protocollo:</b> 118.920	<b>Data:</b> 07 Ottobre 2013
<b>Oggetto:</b> Osservazioni alla Variante al PTCP della Provincia di Cremona adottato con DCP n. 65 del 30/07/2013	
<b>Premessa:</b> vengono fornite alcune osservazioni in merito ai contenuti della normativa della Variante al PTCP	
<b>Osservazione:</b> <b>Formulazione art.16 Normativa PTCP</b> La nuova riformulazione dell'art.16 della Normativa, in generale, si presenta poco comprensibile alla prima lettura (e nel senso che bisogna rileggerlo per capire cosa effettivamente il contenuto vuole evidenziare e prescrivere). Quindi, la formulazione del testo, pur nella considerazione di dividerne i contenuti ed apprezzarne lo sforzo per porli in normativa, risulta teorico, contorto, poco schematico.	
<b>Controdeduzione</b> In recepimento di questa e altre osservazioni, si è provveduto ad una parziale riscrittura dell'art. 16.	
<b>Modifica prevista</b> Si rimanda alla riformulazione dell'art. 16, anche in parziale recepimento dell'osservazione presentata.	
<b>Osservazione:</b> <b>Normativa relativa ai Geositi</b> Per quanto attiene la nuova formulazione riferita ai "geositi", uno svolgimento come se fosse una relazione di colui che, sia pure ben conoscendo la materia, intende raccontarla ad altri, .. ad altri che però anch'essi la conoscono. Si suggerisce, se possibile, una dettagliata analisi con adeguata riformulazione del testo, meno teorico, più pragmatico, fermo restando i principi.	
<b>Controdeduzione</b> In recepimento di questa e altre osservazioni, si è provveduto ad una parziale riscrittura dell'art. 16.	
<b>Modifica prevista</b> Si rimanda alla riformulazione dell'art. 16, anche in parziale recepimento dell'osservazione presentata.	
<b>Osservazione:</b> <b>Normativa PTCP</b> Sarebbe auspicabile assegnare un po' meno competenza ai Comuni (per canali e rete irrigua, i fontanili, le zone umide, ecc.) e nel senso che il PTCP dovrebbe "conoscere" meglio e bene il territorio per cui "legifera", lasciando solo ai PGT la sovrapposizione dei luoghi, ma non la definizione in quanto si corre il rischio che, di fronte ad una superficialità anche del professionista estensore, non tutto venga preso in considerazione.	

**Controdeduzione**

Non è possibile accogliere l'osservazione in quanto la scala delle cartografie del PTCP è a 1:25.000 ed i Comuni con un'analisi approfondita del territorio e lavorando ad una scala di maggior dettaglio dovrebbero implementare il quadro conoscitivo sempre nel rispetto della normativa vigente.

**Modifica prevista**

Nessuna modifica prevista.

**Osservazione:**

**Aree della rete ecologica provinciale**

In merito alla verifica di esistenza in loco di areali della rete ecologica provinciale che non presentano significatività, ovvero non sussistono, si allegano le tre schede rispettivamente riferite due al territorio del Comune di Piadena ed una al territorio del Comune di Corte dè Cortesi con Cignone.

**Controdeduzione.**

Si accolgono le richieste di modifica previste agli areali della rete ecologica in quanto dall'analisi di maggior dettaglio presentata in allegato all'osservazione si è potuto verificare la non sussistenza del vincolo.

**Modifica prevista.**

Viene modificato il tematismo degli areali della rete ecologica nella cartografia del PTCP.

<b>Fonte:</b> <i>Comune di Crema (integrazione)</i>	
<b>N° protocollo:</b> 118.927	<b>Data:</b> 07 Ottobre 2013
<p><b>Oggetto:</b> Copia di parte dell'osservazione presentata con prot. n. 118312 del 04/10/2013. Espressione di contrarietà del C.C. e della Giunta e richiesta di stralcio della variante al PTCP, tuttora in corso, della parte relativa alla ridefinizione della vincolistica e dei livelli di tutela interna ai geositi nella prov. di Cremona tramite DCC n. 2013 del 03/10/2013.</p>	
<b>Osservazione:</b>	
<p>Il sindaco, la giunta ed il consiglio comunale tutto esprime parere contrario alla variante del PTCP che consente la modifica dei vincoli di tutela dei geositi della provincia di Cremona, rendendo così l'area ad alto valore ambientale e scientifico del "Pianalto di Romanengo-Melotta" a rischio di scomparsa.</p>	
<b>Controdeduzione</b>	
<p>L'intendimento della variante, in generale, non è stato quello di ridurre le forme di tutela sul territorio ma, al contrario di trovare una forma di codifica più coerente con le diverse evidenze territoriali. Per quanto attiene il Pianalto di Romanengo-Melotta, si precisa che gli interventi eventualmente ammissibili sono solo quelli che non devono comportare una obliterazione della realtà tutelata.</p>	
<b>Modifica prevista</b>	
<p>Si rimanda alla riformulazione dell'art. 16, anche in parziale recepimento dell'osservazione presentata e alla modifica cartografica.</p>	



<b>Fonte:</b> Oleificio Zucchi S.p.a.	
<b>N° protocollo:</b> 119.335	<b>Data:</b> 08 Ottobre 2013
<b>Oggetto:</b> Osservazioni alla Variante al PTCP della Provincia di Cremona adottato con DCP n. 65 del 30/07/2013	
<b>Osservazione:</b> rete ecologica (art. 16.7 della Normativa del PTCP e Carta delle tutele e delle salvaguardie)	
<p>La Carta delle tutele e delle salvaguardie riporta indicazioni circa “La rete ecologica locale” di cui all’art. 16.7 – 5.3.2 DGR 6421/07 (areali) riporta, fra le altre, le indicazioni relative alla “rete ecologica”, regolate dall’art. 7 della variante al PTCP.</p> <p>In particolare, una parte di queste aree occupa impropriamente porzioni di stabilimento di proprietà Zucchi S.p.A. a lato di via Riglio, una parte dell’area ex Coggi di proprietà della Zucchi S.p.A. e una parte dell’area in affitto alla Soc. Zucchi, in prossimità del canale navigabile.</p> <p>Oltre a non ravvisare qualità particolari delle essenze presenti, per lo più infestanti, si segnala che l’indicazione della cartografia non coincide con il perimetro dello stabilimento, all’interno del quale non sono presenti, in quella zona, aree a verde. Inoltre si ritiene che tali elementi non siano significativi dal punto di vista ambientale in quanto isolati e non connessi con la restante rete ecologica.</p> <p>Questi areali comporterebbero da una fascia di rispetto verso la proprietà Zucchi di metri 20, rendendo di fatto in edificabile una parte dell’area attualmente a disposizione per i futuri sviluppi ed ampliamenti dell’azienda.</p> <p>Infine, si nota che l’inserimento di tali elementi sotto tutela ambientale nell’area destinata al sistema della navigazione interna renderebbe irrealizzabile o comunque molto difficoltosa l’accessibilità al Canale navigabile, penalizzando le future attività aziendali.</p> <p>Si chiede pertanto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. che le aree indicate nella carta delle tutele e delle salvaguardie con la campitura “Rete ecologica provinciale”, poste all’interno dello stabilimento industriale Oleificio Zucchi S.p.A., delle aree in affitto prospicienti il canale navigabile e all’interno dell’area ex Coggi vengano rimosse ed escluse dalle zone di attività produttiva assieme alle relative fasce di rispetto</li> <li>2. che le aree indicate nella carta delle tutele e delle salvaguardie con la campitura Rete ecologica provinciale”, adiacenti allo stabilimento industriale Oleificio Zucchi S.p.A. verso via Riglio vengano rimosse assieme alle relative fasce di rispetto.</li> <li>3. In subordine al punto 2 di cui sopra si chiede comunque che la relativa fascia di rispetto di 20 metri verso lo stabilimento Zucchi venga eliminata.</li> </ol>	
<p><b>Controdeduzione</b></p> <p>In riferimento agli areali della rete ecologica provinciale si è accertata la loro sovrapposizione con l’urbanizzato consolidato e pertanto viene rettificato il vincolo della rete ecologica eliminando gli areali.</p>	
<p><b>Modifica prevista</b></p> <p>Si modifica il tematismo degli areali della rete ecologica nella cartografia del PTCP.</p>	

<b>Fonte:</b> AEM	
<b>N° protocollo:</b> 119.343	<b>Data:</b> 08 Ottobre 2013
<b>Oggetto:</b> Osservazioni alla Variante al PTCP della Provincia di Cremona adottata dal Consiglio Provinciale con DCP n. 65 del 30/07/2013 in merito all'eliminazione di alcuni vincoli del PTCP.	
<b>Premessa:</b> La richiesta di eliminazione dei vincoli relativi a zone umide – aree di pregio naturalistico (rete ecologica) nei pressi del Termovalorizzatore di Cremona	
<b>Osservazione:</b>	
<p>Dalla lettura degli articoli della normativa del PTCP vigente e di quello variato relativamente alla zone umide e alla rete ecologica provinciale (art.16 c. 6 e 7), ne consegue che, all'interno della fascia di rispetto di 50 mt dalla zona umida, o di 20 mt dalla rete ecologica di primo e di secondo livello, laddove non siano già presenti degli edifici esistenti, sussiste un vincolo escludente per qualsiasi intervento di carattere edificatorio.</p> <p>Considerato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'individuazione di dettaglio delle zone umide e delle reti ecologiche è demandata ai Comuni;</li> <li>- le zone umide e relative fasce di rispetto individuate dai Comuni costituiranno modifica non sostanziale cartografica al PTCP;</li> <li>- il Comune di Cremona ha individuato nel proprio PGT – Piano delle Regole, art. 52, alcune ulteriori zone umide , rispetto a quanto riportato nella Cartografia del vigente PTCP, con rispettiva fascia di rispetto di 50 mt;</li> <li>- le nuove zone umide individuate dal Comune di Cremona sono a ridosso del Termovalorizzatore in lato est all'attuale perimetrazione dell'impianto;</li> <li>- la fascia di rispetto delle suddette nuove zone umide coinvolge una buona parte della superficie di impianto già autorizzata in AIA, non permettendo ulteriori sviluppi/adequamenti funzionali ed edificatori all'interno dell'area stessa, in quanto la fascia di rispetto è da qualificarsi come vincolo escludente in base alle considerazioni più sopra enunciate;</li> <li>- è individuata in lato ovest del termovalorizzatore una fascia di rispetto di 20 mt della Rete Ecologica Provinciale (REP) e comunale (REC); tale fascia è qualificata come vincolo escludente ai sensi dell'art.55 del PGT di Cremona;</li> <li>- tale fascia di 20 mt coinvolge una buona parte della superficie di impianto già autorizzata in AIA, non permettendo ulteriori sviluppi/adequamenti funzionali ed edificatori all'interno dell'area stessa, in quanto la fascia di rispetto è da qualificarsi come vincolo escludente in base alle considerazioni più sopra enunciate;</li> </ul> <p>Considerando inoltre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'approvazione di impianti di gestione rifiuti ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/06 e s,m,i, comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e che l'impianto autorizzato di termovalorizzatore di AEM Gestioni Srl è identificato, anche dal nuovo redigendo PRGR (Piano Regionale Gestione Rifiuti) come impianto di piano;</li> <li>- l'attuale autorizzazione integrata ambientale conferma la necessità di interventi di revamping, che dovranno essere realizzati dal gestore (AEM Gestioni Srl)</li> </ul> <p>Tutto ciò premesso e considerato, al fine di permettere la realizzazione dell'ammodernamento delle linee di termovalorizzazione e/o interventi di adeguamento funzionale o di revamping ambientale, consistenti anche nella realizzazione di nuovi interventi strutturali civili e/o tecnologici all'interno dell'impianto già autorizzato, è assolutamente necessario che nella "redigenda" variante al PTCP (variante 2013) all'art.16 commi 6 e 7, sia definita una specifica deroga per l'applicazione dei vincoli escludenti individuati.</p>	

**Controdeduzione**

Non si accoglie l'osservazione in quanto si è verificato l'esistenza dei vincoli ivi descritti (zone umide e areali della rete ecologica).

Si precisa che per quanto concerne la richiesta si precisa che la Normativa del PTCP in variante all'art. 16.7 lett.b prevede:

“...Per le aree di pregio naturalistico coincidenti con gli elementi costitutivi della rete ecologica di primo e di secondo livello e sino ad un intorno di 20 m, distanza eventualmente ampliabile da parte del comune, non è consentita alcuna nuova espansione urbana e industriale, né sono consentiti interventi di carattere edificatorio, ad esclusione, per gli edifici esistenti e per le opere di urbanizzazione primaria, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale. L'eventuale ampliamento dovrà essere effettuato in via prioritaria nella direzione opposta a quella dell'area tutelata e, solo nel caso in cui questo non risultasse possibile, l'ampliamento potrà avvenire in altre direzioni. .... Qualora un areale risulti parzialmente intercluso o a contatto di un'area urbanizzata consolidata ma mantiene un collegamento con aree libere da urbanizzazione per la parte a contatto con l'urbanizzato esistente, la fascia di rispetto dei 20 m non deve essere considerata.”

Per quanto riguarda le zone umide si rinvia invece all'art. 16.6 della Normativa del PTCP.che prevede:

“...Sino ad un intorno di 50 m non sono consentiti interventi di carattere edificatorio e interventi di trasformazione o di manomissione diretta ed indiretta, ad esclusione, per gli edifici esistenti, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale....”

**Modifica prevista**

Nessuna modifica prevista.

# **ALLEGATO 3**

## **OSSERVAZIONI PERVENUTE FUORI TERMINE**

<b>Fonte:</b> <i>Comune di Montodine</i>	
<b>N° protocollo:</b> 121.116	<b>Data:</b> 11 Ottobre 2013
<b>Oggetto:</b> Espressione di contrarietà del C.C. e della Giunta e richiesta di stralcio della variante al PTCP, tuttora in corso, della parte relativa alla ridefinizione della vincolistica e dei livelli di tutela interna ai geositi nella prov. di Cremona tramite DCC n. 44 del 26/09/2013.	
<b>Osservazione:</b> Il sindaco, la giunta ed il consiglio comunale tutto esprime parere contrario alla variante del PTCP che consente la modifica dei vincoli di tutela dei geositi della provincia di Cremona, rendendo così l'area ad alto valore ambientale e scientifico del "Pianalto di Romanengo-Melotta" a rischio di scomparsa.	
<b>Controdeduzione</b> L'intendimento della variante, in generale, non è stato quello di ridurre le forme di tutela sul territorio ma, al contrario di trovare una forma di codifica più coerente con le diverse evidenze territoriali. Per quanto attiene il Pianalto di Romanengo-Melotta, si precisa che gli interventi eventualmente ammissibili sono solo quelli che non devono comportare una obliterazione della realtà tutelata.	
<b>Modifica prevista</b> Si rimanda alla riformulazione dell'art. 16, anche in parziale recepimento dell'osservazione presentata e alla modifica cartografica.	

<b>Fonte:</b> <i>Comune di Capralba</i>	
<b>N° protocollo:</b> 124.479	<b>Data:</b> 21 Ottobre 2013
<b>Oggetto:</b> Espressione di contrarietà del C.C. e della Giunta e richiesta di stralcio della variante al PTCP, tuttora in corso, della parte relativa alla ridefinizione della vincolistica e dei livelli di tutela interna ai geositi nella prov. di Cremona tramite DCC n. 44 del 26/09/2013.	
<b>Osservazione:</b>	
Il sindaco, la giunta ed il consiglio comunale tutto esprime parere contrario alla variante del PTCP che consente la modifica dei vincoli di tutela dei geositi della provincia di Cremona, rendendo così l'area ad alto valore ambientale e scientifico del "Pianalto di Romanengo-Melotta" a rischio di scomparsa.	
<b>Controdeduzione</b>	
L'intendimento della variante, in generale, non è stato quello di ridurre le forme di tutela sul territorio ma, al contrario di trovare una forma di codifica più coerente con le diverse evidenze territoriali. Per quanto attiene il Pianalto di Romanengo-Melotta, si precisa che gli interventi eventualmente ammissibili sono solo quelli che non devono comportare una obliterazione della realtà tutelata.	
<b>Modifica prevista</b>	
Si rimanda alla riformulazione dell'art. 16, anche in parziale recepimento dell'osservazione presentata e alla modifica cartografica.	

# **ALLEGATO 4**

**VERIFICA REGIONALE AI SENSI  
DELL'ART.17 DELLA L.R. 12/2005  
PERVENUTA CON  
D.G.R. X/1007 DEL 29/11/2013**

**Fonte:** Regione Lombardia

**N° protocollo:** 141.670

**Data:** 03 Dicembre 2013

**Oggetto:** Verifica regionale ai sensi dell'art. 17 della L.R. 12/2005 "Legge per il Governo del Territorio" della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Cremona.

**Premessa:** Considerazioni generali in merito ai principali contenuti e obiettivi dichiarati nella Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

**Osservazione:**

... Sebbene il percorso e le motivazioni che hanno portato alla elaborazione della variante siano sufficientemente argomentati, si rileva, tuttavia, una certa indeterminatezza circa la sua definizione all'interno degli Atti esaminati. Infatti, talvolta (ad es. nell'oggetto della delibera) viene indicata come "Variante parziale al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di adeguamento al Piano Territoriale Regionale (PTR)" e tal altra (ad es. nel deliberato e nella lettera di richiesta del parere regionale) come "Variante di adeguamento parziale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ai contenuti del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale". Si richiede pertanto di definire in maniera univoca, precisa e coerente, la variante al PTCP negli Atti e nei documenti che la compongono e si specifica altresì che la verifica regionale, si riferisce soltanto agli elementi di variante, così come specificati nella Relazione Tecnica di Variante e riprodotti negli elaborati costitutivi della variante stessa.

**Controdeduzione**

Si accoglie l'indicazione definendo in maniera univoca, precisa e coerente l'oggetto degli atti della Variante al PTCP precisando che il Piano Territoriale Regionale recepisce, consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone l'impianto generale e le finalità di tutela.

**Modifica prevista**

Viene coerenzato l'oggetto degli atti come "..... VARIANTE DI ADEGUAMENTO PARZIALE DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) AL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)...."



**Premessa:** Verifica dei contenuti della Variante al PTCP e raccordo con gli atti di programmazione e pianificazione regionale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 12/05. Coerenza con la Programmazione Regionale.

Relazione con il Piano Territoriale Regionale – PTR – Coerenza delle strategie/azioni previste dalla Variante al PTCP rispetto al Sistema di obiettivi definito dal PTR.

**Osservazione:**

La Provincia di Cremona dichiara di assumere gli obiettivi del Piano Territoriale Regionale e colloca il proprio ambito di azione all'interno del Sistema Territoriale della Pianura Irrigua e del Sistema Territoriale del Po e dei Grandi Fiumi. Al fine di rendere esplicita e puntualmente riconoscibile tale assunzione, ha provveduto ad integrare l'art. 3 "obiettivi del PTCP" della Normativa con i 24 Obiettivi del PTR e con gli obiettivi specifici dei due Sistemi Territoriali, recependone altresì l'analisi dei punti di forza, di debolezza, opportunità e minaccia riportata nel PTR.

Tuttavia si tratta di un'assunzione puramente formale, dal momento che non vengono esplicitati né la corrispondenza fra le linee programmatiche del PTCP e il sistema di obiettivi del PTR né le azioni e le modalità previste dal PTCP per la loro attuazione.

**Controdeduzione**

Si conferma che la Provincia di Cremona assume gli obiettivi del Piano Territoriale Regionale riferiti al Sistema Territoriale della Pianura Irrigua e del Sistema Territoriale del Po e dei Grandi Fiumi quali obiettivi propri che sono già articolati con la pianificazione vigente e i criteri di sostenibilità mediante i quali opera il PTCP. La traduzione degli obiettivi del PTR avviene tramite azioni dinamiche del PTCP che opera direttamente o indirettamente tramite i piani di settore dello stesso.

**Modifica prevista**

Si rimanda all'integrazione della Relazione Tecnica di Variante al PTCP 2013 nella quale viene specificata la traduzione degli obiettivi del PTR in azioni dinamiche del PTCP.

**Premessa:** Verifica dei contenuti della Variante al PTCP e raccordo con gli atti di programmazione e pianificazione regionale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 12/05. Osservazioni agli elaborati di Piano (oggetto di variante)

**Osservazione:**

In merito agli elaborati di Piano, si evidenzia che la traslazione/aggiornamento/aggiunta di alcuni tematismi dalla Carta del Sistema Paesistico Ambientale (con valore orientativo) alla Carta delle Tutele e delle Salvaguardie (con valore prescrittivo) ha comportato solo una modifica alla carta con carattere prescrittivo lasciando invariate le altre.

Analogamente, si rileva che fra i tematismi "aggiornati/aggiunti" alla Carta delle Tutele e delle Salvaguardie viene indicata la "Perimetrazione degli Ambiti Agricoli Strategici", sebbene la "Carta per la gestione degli ambiti agricoli strategici" non risulti tra gli elaborati oggetto di variante. Poiché quest'ultimo elaborato, ai sensi dell'art. 19 BIS della Normativa di Piano, "è un elaborato di progetto del Piano con efficacia orientativa ai sensi dell'art. 42 e ha valore operativo ai fini del monitoraggio delle procedure di gestione degli ambiti agricoli", è necessario che essa venga modificata in modo tale da renderla coerente con la Carta delle Tutele e delle Salvaguardie.

Pertanto, anche in considerazione del fatto che la traslazione di alcuni temi implica la trattazione degli stessi solo all'interno di una parte del Piano, si chiede all'Amministrazione Provinciale il riordino complessivo degli elaborati di analisi e di progetto del PTCP, così come modificati a seguito della variante, al fine di assicurare una piena intelligibilità delle varie sezioni del Piano e una univoca interpretazione dei contenuti orientativi e prescrittivi dello stesso.

**Controdeduzione**

Si accoglie l'osservazione.

**Modifica prevista**

Vengono riordinati e coerenzati gli elaborati del PTCP di analisi e di progetto.

**Premessa:** Verifica dei contenuti della Variante al PTCP e raccordo con gli atti di programmazione e pianificazione regionale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 12/05. Osservazioni alla normativa di Piano (oggetto di variante)

**Osservazione:**

Nel quadro programmatico del PTCP sia inserito esplicitamente il Piano Territoriale Regionale, approvato con DCR 951 in data 19/01/2010 nonché i successivi suoi aggiornamenti, quale riferimento per la compatibilità delle strategie e degli obiettivi del Piano con le politiche regionali.

**Art. 3 – Obiettivi del PTCP**

Con riferimento all'integrazione dell'articolo, si segnala che il PTR è stato aggiornato nel 2010, 2011 e 2013 (inserito nel Programma Regionale di Sviluppo –PRS- della X Legislatura, d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013).

**Controdeduzione**

Si accoglie l'osservazione perfezionando l'art. 3 della Normativa con i riferimenti agli aggiornamenti del PTR.

**Modifica prevista**

Si modifica l'art. 3 della Normativa aggiungendo i riferimenti agli aggiornamenti del PTR con DCR n. 276 del 8 novembre 2011 e inserito nel Programma Regionale di Sviluppo –PRS- della X Legislatura con DCR n. 78 del 9 luglio 2013.

**Osservazione:**

**Art. 6 – Elaborati del PTCP**

L'elenco degli elaborati non risulta completamente integrato con gli elaborati di variante. Si chiede di allineare l'articolato alle modifiche conseguenti alla variante 2013 (per esempio non è stato inserito l'Allegato E - Censimento degli Alberi Monumentali e non è stato aggiornato il titolo dell'Allegato 2 - Carta della Rete Ecologica) e si ricorda di estendere tale verifica a tutto il corpo normativo, laddove vengono citati gli elaborati che sono stati oggetto di modifica.

**Controdeduzione**

Si accoglie l'osservazione.

**Modifica prevista**

Vengono perfezionati il titolo dell'Allegato 2 - Carta della Rete Ecologica ed inserito nell'art. 6 l'Allegato E - Censimento degli Alberi Monumentali

**Osservazione:**

Art. 8 – Direttive per il recepimento di provvedimenti di competenza sovra-provinciale

Con riferimento all'integrazione dell'articolo e in merito alla valenza paesaggistica del Piano, si porta in evidenza che, ai sensi dell'art. 3 delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico, soltanto i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale approvati secondo le modalità indicate nell'art. 145, 4° comma del D.Lgs 42/2004 sono atti a specifica valenza paesaggistica e come tali strumenti della pianificazione paesaggistica integrati nel Piano del Paesaggio Lombardo. Pertanto si invita, in sede di approvazione del PTCP, ad aggiornare la normativa in linea con quanto riportato nella normativa del Piano Paesaggistico Regionale.

**Controdeduzione**

Viene modificato l'art. 8 con il riferimento alle modalità indicate nell'art. 145, 4° comma del D.Lgs 42/2004 come indicato all'art. 3 delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.

**Modifica prevista**

Viene modificato l'art. 8 inserendo " ...Il PTCP ha valenza paesaggistica ambientale in quanto approvato secondo le modalità dell'art. 145 4° comma del D.L.gs. 42/2004 ....."

**Osservazione:**

Art. 11 – Direttive per la redazione del Piano del Governo del Territorio (PGT)

Con riferimento all'integrazione dell'articolo e in merito alla valenza paesaggistica del Piano, si porta in evidenza che, ai sensi dell'art. 3 delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico, soltanto i Piani di Governo del Territorio approvati secondo le modalità indicate nell'art. 145, 4° comma del D.Lgs 42/2004 sono atti a specifica valenza paesaggistica e come tali strumenti della pianificazione paesaggistica integrati nel Piano del Paesaggio Lombardo. Pertanto si invita, in sede di approvazione del PTCP, ad aggiornare la normativa in linea con quanto riportato nella normativa del Piano Paesaggistico Regionale.

**Controdeduzione**

Viene modificato l'art. 11 con il riferimento alle modalità indicate nell'art. 145, 4° comma del D.Lgs 42/2004 come indicato all'art. 3 delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.

**Modifica prevista**

Viene modificato l'art. 11 inserendo il comma 18 "I PGT avranno valenza paesaggistica ambientale solo se approvati secondo le modalità dell'art. 145, 4° comma del D.L.gs. 42/2004 così come indicato all'art. 3 delle Norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale."

**Premessa:** Verifica dei contenuti della Variante al PTCP e raccordo con gli atti di programmazione e pianificazione regionale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 12/05. Coerenza con le politiche regionali – Direzione Generale Agricoltura

**Osservazione:**

Nelle aree soggette a livello di tutela 1 (art. 16.1 lett. a), nonostante sia dichiarato l'obiettivo di perseguimento, conservazione, valorizzazione e recupero degli elementi costitutivi del geosito, è ammessa la possibilità di eseguire bonifiche agricole (oltre che altre attività che esulano dal parere di competenza) prevedendo assetti finali che possono "modificare, senza snaturare, gli elementi di prevalente interesse geomorfologico e paesistico del geosito". Questa formulazione pare troppo generica e non fornisce indicazioni precise su come l'attività agricola debba essere svolta, differenziandosi rispetto alle aree agricole non classificate come geosito. La norma così come formulata lascia margini circa l'efficacia che la stessa opera per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. A questo si aggiunge il fatto che all'interno delle aree definite come geosito sono riconosciuti elementi lineari (quali ad esempio le scarpate di terrazzo disciplinati al comma 4 dell'art. 16) o puntuali soggetti a uno specifico livello di tutela. Si chiede di verificare che il meccanismo della sovrapposizione dei livelli di tutela dei geositi non determini incertezze rispetto alle trasformazioni ammissibili, con particolare riferimento alle attività agricole in quanto nel caso degli orli di scarpata non è possibile comprendere se e in che modo è ammessa (o vietata) la modifica del tracciato.

Rispetto al livello di tutela più conservativo dei geositi (livello 3) la norma ammette interventi relativi alla "normale conduzione agro-silvo-pastorale del territorio". Il termine "normale" non trova riscontro nella normativa di settore per cui sarebbe opportuno che venga definito il suo significato all'interno della norma di piano in quanto un suo generico riferimento all'art. 2135 del codice civile, e cioè alle attività esercitate dall'imprenditore agricolo, potrebbe non corrispondere a quanto la norma vorrebbe esprimere.

**Controdeduzione**

L'intendimento della nuova normativa proposta è stato proprio quello di definire ulteriori forme di tutela e gestione del territorio, in tal senso, infatti, rispetto alla situazione originaria (PTR) si è provveduto a inserire una specificità valutativa ritenuta particolarmente significativa, cioè la possibilità di intervenire e gestire le aree interne ad un geosito, pur però escludendo tutti quegli interventi che possano comportare il loro generalizzato degrado e/o la perdita anche parziale delle loro caratteristiche. In sostanza, soprattutto, nelle aree normate dal livello di tutela 1, non sono apposte particolari forme di vincolo, se non quelle che possano ledere l'integrità dell'area. La possibile operatività di azioni quali escavazioni, bonifiche agricole e/o altri movimenti terra, deve essere sempre considerata e rapportata con il dimensionamento generalizzato del sito. Nel dettaglio, es. una bonifica agricola con superficie ridotta, da prevedersi in un geosito di 20 ha, se non realizzata proprio in corrispondenza degli elementi di maggior interesse conservazionistico, si ritiene che possa sortire dei risultati estremamente marginali, rispetto all'integrità generalizzata dell'area. In caso contrario, invece se il geosito ha una estensione significativamente ridotta, anche la sola realizzazione di una bonifica agricola può sortire dei risultati fortemente lesivi per l'area protetta, andando a provocare un generalizzato degrado oltre alla perdita delle caratteristiche, per cui, secondo quanto previsto nell'articolato proposto, non risulta possibile. Per quanto attiene la formulazione di precise indicazioni in merito all'attività agricola, si osserva come potesse essere estremamente riduttivo e fuorviante l'interpretazione vincolistica per gli operatori locali, motivo per cui non si è partiti dall'assunto su cosa si poteva fare ma cosa doveva essere preservato e tutelato a livello autorizzativo.

Per quanto attiene alla tutela degli elementi lineari, questi, come esplicitato nella nuova formulazione dell'art. 16, non erano stati proposti in quanto di difficile interpretazione a livello cartografico. In ogni caso, come esplicitato nella nuova proposta, anche per questi è stata prevista una suddivisione cromatica volta a verificare il livello di tutela attribuendo delle specifiche valenze

Al fine di ovviare a problemi interpretativi in ordine alla sovrapposizione dei vincoli, si è proceduto ad una parziale riscrittura dell'art. 16, attribuendo maggiore individualità ai diversi livelli di tutela.

Per quanto attiene alla specifica inerente all'attività agricola, nell'articolato verrà meglio specificato con "ordinaria conduzione agro-silvo-pastorale del territorio (operazioni di preparazione e semina del terreno riguardanti lo strato arabile, operazioni di irrigazione, protezione e difesa delle colture, raccolta, operazioni di manutenzione della rete irrigua interna, livellamenti ad esclusione di operazioni di bonifica)" in sostituzione del semplice aggettivo normale.

**Modifica prevista**

Per una più corretta interpretazione si rimanda alla nuova articolazione dell'art. 16, modificata anche in recepimento delle osservazioni presentate.

**Osservazione:**

Riguardo agli impianti di allevamento ittico e per la pesca sportiva di nuova realizzazione, indicati all'art. 17 delle norme di piano, tra i requisiti che gli stessi devono avere (elencati al comma 1) alla lett. c si riporta il riferimento alla possibilità di utilizzare specie alloctone. Si chiede di verificare la sua formulazione conformandola alla normativa vigente di settore ed in particolare alla LR 31/08 e s.m.i. e al Regolamento Regionale n. 9 del 22/5/2003 (modificato nel 2010). Si segnala che il richiamato art. 12 del DPR 357/97 e s.m.i. non trova applicazione nell'ambito oggetto di tutela. La citata lettera c) nella versione sottoposta alla procedura di VAS (prima dell'adozione), compariva con la proposta di sua cancellazione; tale proposta è da ritenersi maggiormente coerente non solo sotto l'aspetto giuridico ma anche con le politiche regionali finalizzate alla protezione degli habitat naturali e quindi alla lotta contro la diffusione di specie alloctone.

**Controdeduzione**

Da un'ulteriore verifica la formulazione dell'art. 17 c.1 lett. c) risulta conforme alla normativa vigente di settore (L.R. 31/08 e R.R. n. 9/2003). Per quanto al richiamo dell'art. 12 del DPR 357/97 e s.m.i. è stato introdotto a seguito del recepimento della precisazione n. 11 del Decreto n. 6752 del 16/07/2013 della DG Ambiente, Energia, Sviluppo sostenibile sulla valutazione d'incidenza della Variante al PTCP.

**Modifica prevista**

Nessuna modifica prevista.

**Premessa:** Verifica dei contenuti della Variante al PTCP e raccordo con gli atti di programmazione e pianificazione regionale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 12/05. Coerenza con le politiche regionali – Direzione Generale Commercio, Turismo e Terziario

**Osservazione: Considerazioni in merito al settore Commercio**

- nella determinazione delle componenti endogena ed esogena per lo sviluppo insediativo delle strutture commerciali non si evincono i criteri utilizzati per la predisposizione delle tabelle 2, 3 e 4 dell'art. 22, comma 3 concernenti i limiti dimensionali e tipologici delle strutture di vendita a cui dovrebbero attenersi i Comuni nella individuazione delle aree destinate al commercio. Tali vincoli, già in parte presenti nel PTCP vigente, dovrebbero essere determinati esclusivamente in base ai criteri riconducibili a motivi imperativi di interesse generale ai sensi delle recenti disposizioni vigenti in materia di libera concorrenza (D.Lgs. 59/10, DL 201/11 e DL 1/2012);

- pur trattandosi di una variante al vigente PTCP, non sono presenti, sia nella relazione generale che nelle norme di attuazione, riferimenti, anche di carattere generale con eventuale rinvio di approfondimento al piano del commercio provinciale, ai Distretti urbani e diffusi del Commercio quali strumenti ormai consolidati di integrazione e valorizzazione delle risorse del territorio per rigenerare il tessuto urbano, incrementare l'attrattività e sostenere la competitività.

**Controdeduzione**

Non si accoglie l'osservazione in quanto il tema del Commercio non è stato oggetto della presente Variante al PTCP. Si rinvia al Piano del Commercio, Piano provinciale di Settore del PTCP che comunque contiene gli elementi in osservazione elencati.

**Modifica prevista**

Nessuna modifica prevista.

**Osservazione: Considerazioni in merito al settore Carburanti**

Al fine di perseguire l'obiettivo di una mobilità sostenibile sul territorio si segnala la necessità di richiamare nelle norme tecniche attuative la previsione dell'adozione di piani di localizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti come programmazione mirata delle infrastrutture della mobilità, come previsti dalle norme vigenti (art. 86 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 smi), e contestualmente la promozione di una rete distributiva ecologica concernente la promozione ed il sostegno alla diffusione di impianti di distribuzione carburanti dotati di prodotti ecocompatibili con particolare riguardo al prodotto metano correlato alla programmazione regionale di settore (d.c.r. VIII/834/2009, d.g.r. 8/9590/2009).

**Controdeduzione**

Non si accoglie l'osservazione in quanto non è stato sviluppato il tema relativo al settore Carburanti non oggetto della presente Variante al PTCP.

**Modifica prevista**

Nessuna modifica prevista.



**Osservazione: Considerazioni in merito al settore Turismo**

In linea generale la proposta di PTCP risulta coerente con i principi, gli indirizzi e gli obiettivi del Piano Territoriale Regionale e della programmazione regionale del settore turistico.

Si sottolinea l'assenza di riferimenti al Programma di Sviluppo Turistico "Po di Lombardia", attivo dal 2005 nel campo della valorizzazione e diversificazione dell'offerta turistica del territorio, nonostante la coerenza di contenuti e la condivisione di una medesima filosofia incentrata sulla valorizzazione delle risorse naturali, culturali ed enogastronomiche attraverso lo sviluppo di in un approccio slow.

**Controdeduzione**

Non si accoglie l'osservazione in quanto il tema del Turismo non è stato oggetto della presente Variante al PTCP.

Si rinvia al Piano per il Turismo, Piano provinciale di Settore del PTCP che comunque da risposta agli elementi in osservazione elencati.

**Modifica prevista**

Nessuna modifica prevista.

**Premessa:** Verifica dei contenuti della Variante al PTCP e raccordo con gli atti di programmazione e pianificazione regionale ai sensi dell'art. 15 della L.R. 12/05. Coerenza con le politiche regionali – Direzione Generale Salute

**Osservazione:**

La U.O. Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari Struttura Edilizia Sanitaria osserva che dall'analisi del PTCP vigente, emerge che nella tavola: "B - Carta degli indirizzi per il sistema insediativo e per le infrastrutture" non è indicato il nuovo polo Sanitario sito nel Comune di Soresina, con l'apposito simbolo: H come da legenda allegata alla Tavola B, la cui realizzazione come Nuovo Polo ospedaliero, era già stata oggetto di segnalazione nel parere ai sensi dell'art.17 l.r.12/2005, sulla precedente Variante al PTCP adottata nel 2008, espresso in data 22/10/2008 con nota prot. n. H1.2008.0038828.

Si invita pertanto la Provincia ad effettuare l'opportuno adeguamento cartografico.

**Controdeduzione**

Si accoglie l'osservazione e viene integrata la carta B – "Carta degli indirizzi per il sistema insediativi e per le infrastrutture" con l'indicazione del nuovo polo sanitario sito nel Comune di Soresina.

**Modifica prevista**

Viene aggiornato il tematismo dei servizi esistenti a forte attrattività con l'aggiunta del nuovo ospedale di Soresina e modificata la carta B – "Carta degli indirizzi per il sistema insediativi e per le infrastrutture".

**Premessa:** Previsioni alla Variante al PTCP aventi efficacia prescrittivi e prevalente sugli atti del PGT, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n.12/05. Considerazioni in merito alla Tutela dei Beni ambientali e paesaggistici secondo il parere espresso dalla DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile T1.2013.0044315 del 13/11/2013 e successiva integrazione T1.2013.0047046 del 27/11/2013.

**Osservazione:**

La Variante Parziale modifica la "Carta delle Tutele e Salvaguardie", avente valore prescrittivo, che viene integrata con alcuni tematismi presenti nella "Carta del Sistema Paesistico Ambientale". Si concorda con tale modifica finalizzata a dare maggior rilievo ai caratteri paesaggistici ed ambientali del territorio provinciale rispetto a quanto previsto nel PTCP vigente ma si ritiene, per maggior chiarezza, opportuno provvedere alla modifica della "Carta del Sistema Paesistico Ambientale" che risulta a seguito delle modifiche proposte, differente da quella vigente.

**Controdeduzione**

Si accoglie l'osservazione e vengono perfezionate e integrate le carte del PTCP coerenziando i tematismi presenti in più cartografie.

**Modifica prevista**

Vengono variate le cartografie del PTCP coerenziando i tematismi presenti in più cartografie.

**Osservazione:**

Si segnala che, come riportato nella D.r.g. n.6421/2007, nel territorio lombardo non risultano individuate "Zone di interesse archeologico" vincolate ai sensi del comma1 lettera m) del D.Lgs 42/2004. Si ritiene pertanto opportuno, per maggiore chiarezza, di non riportare tale indicazione negli elaborati di Piano ma di riferirsi unicamente alle aree archeologiche vincolate ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 42/2004, prevedendo a tal fine anche una verifica mediante l'utilizzo della banca dati IDRA . Per le "aree a rischio archeologico" si demanda ai comuni la definizione di maggior dettaglio, in accordo con la competente Soprintendenza.

**Controdeduzione:**

A seguito del lavoro svolto in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia e alla successiva osservazione (Prot. n. 112.568 del 20/09/2013) a cui si rinvia, sono stati sostituiti gli areali delle zone di interesse archeologico con una digitalizzazione degli stessi in forma puntiforme maggiormente aderente alle segnalazioni dei rinvenimenti.

Non si ritiene pertanto necessaria l'eliminazione di tale tematismo dalla Carta delle Tutele e delle Salvaguardie.

Si precisa inoltre che sempre a seguito dell'osservazione della Soprintendenza è stato anche adeguato l'art. 16 della normativa del PTCP specificando il significato di "aree archeologiche non tutelate" indicando che si tratta delle zone limitrofe al punto individuato. Infine si precisa che l'art. 16 prevede già che sia demandata ai Comuni la definizione di tale aree con miglior dettaglio in accordo con la competente Soprintendenza.

**Modifica prevista**

Nessuna modifica prevista

**Osservazione:**

Non appare coerente l'individuazione nella "Carta delle Tutele e salvaguardie" dei tematismi della "centuriazione" e dell'"areale con baulatura dei campi" la cui individuazione e disciplina è comunque rimandata dalle norme del PTCP ai singoli Comuni.

**Controdeduzione**

Si accoglie l'osservazione spostando i tematismi della "centuriazione" e dell'"areale con baulatura dei campi" soggetti a regime di tutela del PTCP di carattere prescrittivo (Art. 16 Normativa PTCP) a criteri per la pianificazione dello sviluppo insediativo comunale (Art. 20 c.4 Normativa PTCP).

**Modifica prevista**

Vengono eliminati dalla carta D "Carta delle Tutele e delle Salvaguardie" i tematismi della "centuriazione" e dell'"areale con baulatura dei campi". Conseguentemente a livello normativo si trasla la tutela indicata nell'art. 16 all'art. 20.4 della Normativa del PTCP.

**Osservazione:**

Con riferimento ai disposti dell'art. 26 del PPR "Riconoscimento della viabilità storica e di interesse paesaggistico", si chiede di chiarire l'articolazione gerarchica degli elementi individuati dal Piano quali le "infrastrutture Storiche", i "percorsi panoramici", la "rete stradale storica principale", la "rete stradale storica secondaria" etc., evidenziando gli elementi di livello regionale e prevedendo nella normativa idonee indicazioni di salvaguardia e valorizzazione. Si chiede anche una verifica rispetto alla sovrapposizione con la rete dei percorsi ciclopedonali esistenti e di previsione riportati nella sezione delle "Salvaguardie".

**Controdeduzione**

Si rinvia all'art. 15 comma 15 della Normativa del PTCP che elenca già in modo dettagliato le Strade panoramiche di interesse regionale, i tracciati guida paesaggistici e le strade panoramiche facendo riferimento all'art. 26 del PTR-PPR, Normativa a cui si rinvia pertanto per gli indirizzi e le raccomandazioni di tutela relative. Non si ritiene che la sovrapposizione dei tracciati sopraelencati sia incompatibile con la presenza della rete dei percorsi ciclopedonali che ai sensi dell'art. 26 c.10 del PTR-PPR, Normativa sono considerate come viabilità di fruizione ambientale.

**Modifica prevista**

Nessuna modifica prevista.

<p><b>Osservazione:</b></p> <p>Nella normativa del PTCP è presente un articolo (16.2) riferito ai “principali Navigli storici, canali di bonifica e rete irrigua di interesse regionale” che non vengono però identificati nella cartografia; si ritiene opportuno integrare la cartografia del Piano sulla base di quanto già identificato nella tavola degli “Indirizzi per il sistema paesistico-ambientale” alla voce “Sistemi dell’idrografia e relative opere d’arte” del PTCP vigente.</p>
<p><b>Controdeduzione</b></p> <p>Nella cartografia del PTCP il tematismo dei principali navigli storici, canali di bonifica e rete irrigua di interesse regionale viene già evidenziato tra le aree soggette a regime di tutela del PTCP rinviando in legenda all’art.16.2 della Normativa del PTCP.</p>
<p><b>Modifica prevista</b></p> <p>Nessuna modifica prevista.</p>

<p><b>Osservazione:</b></p> <p>Per maggiore chiarezza, come previsto dalla D.g.r. n.6421/2007 - punto 3.4.3, si ritiene opportuno che i punti di vista panoramici, le visuali sensibili, i belvedere, i punti di osservazione del paesaggio lombardo, vengano raggruppati all’interno di una medesima voce di legenda che, integrata da un’ulteriore un’articolazione provinciale, sia “orientata alla salvaguardia delle potenzialità di percezione del paesaggio valutando con particolare attenzione la collocazione di insediamenti, complessi edilizi e impianti tecnologici in riferimento ai rischi di intrusione o ostruzione della veduta panoramica” . Tali elementi possono essere ricondotti e specificatamente declinati, all’articolo di Normativa 16.15 congiuntamente a quanto previsto dall’art. 27 del PPR. Nello specifico, come riportato in Relazione, nei “Punti di Osservazione del Paesaggio Lombardo” di cui al Volume “Osservatorio dei Paesaggi Lombardi” è presente la scheda n.25-Paesaggio della Pianura irrigua cremonese nella quale vengono evidenziate le componenti del paesaggio agrario e le criticità insite, rispetto a tendenze di degrado e/o compromissione del paesaggio che richiedono un’attenzione diffusa sul territorio.</p>
<p><b>Controdeduzione</b></p> <p>Considerando le caratteristiche morfologiche e paesaggistiche del territorio provinciale e per un maggior dettaglio dell’informazione fornita si è ritenuto di differenziare tali tematismi.</p>
<p><b>Modifica prevista</b></p> <p>Nessuna modifica prevista.</p>

**Osservazione:**

Si chiede di integrare la cartografia del Piano con quanto indicato nella Tavola B del PPR e nei Repertori relativamente ai "Paesaggi agrari tradizionali" con particolare riferimento alla campagna irrigua dei "Mosi" cremaschi, alla campagna irrigua del Serio Morto e dell'Adda Morta e alle cascine monoaziendali a corte del cremonese e ai pioppeti delle golene fluviali.

**Controdeduzione**

Si accoglie l'osservazione. Viene integrato l'art. Art. 20.4 del PTCP e modificata la carta A "Carta degli indirizzi per il sistema paesistico ambientale" con l'inserimento del nuovo tematismo dei "paesaggi agrari tradizionali".

**Modifica prevista**

Nella carta A "Carta degli indirizzi per il sistema paesistico ambientale" viene inserito il nuovo tematismo dei "paesaggi agrari tradizionali" come rappresentato nella carta B del PPR e riportato nei repertori del PPR.

L'art. 20.4 viene integrato con un nuovo comma che prevede:

"Il PTCP tutela i paesaggi agrari tradizionali individuati nei repertori del PTR indicandoli nella carta A "Carta degli indirizzi per il sistema paesistico ambientale". Essendo individuati in maniera puntuale forniscono indicazioni di massima per le pianificazioni d'area vasta e per la pianificazione dei Comuni.

Paesaggi agrari tradizionali:

- 1 – Campagna irrigua dei "mosi" cremaschi – repertori n. 30
- 2 – Campagna irrigua del Serio Morto e dell'Adda Morta - repertori n. 31
- 3 – Cascine monoaziendali a corte del Cremonese - repertori n. 32
- 4 – Pioppeti delle golene fluviali - repertori n. 33

**Osservazione:**

Per quanto riguarda l'art. 15 comma 2 d) relativo al Sito UNESCO, si segnala che la denominazione corretta è "Lagazzi di Vho" e si ricorda che il sito è oggetto di sottoscrizione di un protocollo di intesa tra Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Regioni e Comuni interessati.

**Controdeduzione**

Si accoglie l'osservazione. Viene perfezionata la Normativa per meglio evidenziare le differenti tutele dovute al Monumento Naturale "Lagazzi di Piadena" e al Sito UNESCO "Lagazzi di Vho".

**Modifica prevista**

Viene aggiunto l'art. 14 comma 9):

*"Art. 14 comma 9): Sito UNESCO: "Lagazzi di Vho" a Piadena. Relativamente al sito UNESCO dovrà essere delimitata una fascia di inedificabilità assoluta di almeno 150 ml dal confine della riserva naturale. Tale fascia potrà essere ampliata dal Comune in sede di redazione del PGT o sua variante."*

Viene perfezionato l'art. 15 comma 2):

*"Art. 15 comma 2) lettera d): "I Lagazzi" a Piadena istituito con d.g.r. n. 20657 dell'11.02.2005 e tutelato dall'art. 23 della Normativa PPR; monumento naturale – repertori n. 14. Sito riconosciuto dall'UNESCO"*

**Osservazione:**

Per quanto attiene l'approfondimento sul tema dei geositi, in adeguamento a quanto previsto dall'art.22 del PPR, contenuto nell'Allegato F "I geositi della provincia di Cremona: analisi idro-geomorfologica" si rileva quanto segue.

In relazione all'articolazione della tutela, preso atto che dei nove geositi di livello regionale, sette sono stati ricondotti al livello di tutela 3, si rileva una criticità relativa ai geositi regionali, "Moso di Bagnolo Trescore e Vaiano" e "Pianalto di Romanengo", per i quali viene proposto, nel primo caso per tutto l'areale e nel secondo caso per alcune porzioni dell'areale, anche il livello di tutela 1 che consente "eventuali trasformazioni quali bonifiche agricole, escavazioni per attività estrattive etc..... anche se le stesse dovranno prevedere assetti finali che possano modificare senza snaturare gli elementi di prevalente interesse geomorfologico e paesistico del geosito".

Nel prendere atto delle considerazioni che hanno determinato tale scelta quali la "scarsa percepibilità" degli elementi geomorfologici e naturalistici o la presenza di elementi di minore rilevanza dal punto di vista geologico/geomorfologico/naturalistico, si ricorda che l'art.22 del PPR ha come finalità la tutela e valorizzazione dei geositi in quanto ne "....riconosce il valore paesaggistico ... quali località, area o territorio dove sia possibile definire un interesse geologico o geomorfologico per la conservazione associabile ad un valore scientifico, ai fini della comprensione dei processi geologici in atto e/o nei termini dell'esemplarità didattica riferita alla dinamica del nostro pianeta, alla ricostruzione dell'evoluzione biologica e delle fluttuazioni climatiche durante il passato geologico, come alla costruzione della conformazione geomorfologica attuale e della percezione sociale consolidata di un territorio correlata alle sue specificità naturalistiche e geologiche".

Si ritiene pertanto che il livello di tutela 1 proposto per alcune porzioni dei due geositi di cui sopra non sia congruente con le finalità dell'art.22 del PPR.

Si evidenzia inoltre che i Mosi cremaschi rientrano fra i "Paesaggi agrari tradizionali" esplicitamente tutelati dal PPR mentre l'intero ambito del Pianalto di Romanengo ricade prevalentemente in un elemento di primo livello della Rete Ecologica Regionale (art.3 ter l.r. 86/83), è attraversato dal Corridoio primario della Pianura Centrale che mette in relazione l'Oglio con il Serio, e costituisce il substrato per l'habitat di connessione ecologica tra i due Siti di Importanza Comunitaria IT20A0018 Cave Danesi e IT20A0002 Naviglio di Melotta.

In considerazione di ciò il livello di tutela 1, che ai sensi della normativa della variante al PTCP consente "eventuali trasformazioni quali bonifiche agricole, escavazioni per attività estrattive etc.. anche se le stesse dovranno prevedere assetti finali che possano modificare senza snaturare gli elementi di prevalente interesse geomorfologico e paesistico del geosito" non può ritenersi coerente con le finalità espresse dal PPR.

Si ritiene pertanto opportuno che la provincia attribuisca il livello di tutela 3 a tutti i geositi di rilevanza regionale in coerenza con la perimetrazione proposta sulla base delle motivazioni scientifiche espresse nell'Allegato F della variante al PTCP in esame.

**Integrazione**

Con riferimento a quanto espresso nel parere citato relativamente ai geositi di interesse regionale in merito alla non piena rispondenza della disciplina proposta dalla Provincia (livello di tutela 1 dell'art.16 comma 1 delle norme della variante di PTCP) ai contenuti dell'art.22 comma 3 del PPR e rilevata peraltro l'assenza di un esplicito riferimento nella norma del PTCP (art.16) allo stesso art.22 comma 3 del PPR, si ritiene necessario anche ai fini di una compiuta chiarezza applicativa che, in sede di approvazione del PTCP, la Provincia precisi l'ambito in cui si applicano le disposizioni del comma 3 dell'art.22 del Piano Paesaggistico regionale, al fine di conseguire il rispetto degli obiettivi di tutela ivi indicati per la conservazione dei caratteri strutturali, geo-morfologici e paesistici.

In particolare, per il Pianalto di Romanengo, le condizioni di eventuale sviluppo dell'attività estrattiva ivi autorizzata saranno comunque oggetto di verifica e definizione nella fase di valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano Cave.

Tale procedimento opererà in particolare la verifica di compatibilità dello sviluppo estrattivo con gli obiettivi generali sopra richiamati, comunque limitando in via definitiva l'ambito di escavazione alle aree prossime all'attuale sito autorizzato e prevedendo idonee misure per la tutela, la conservazione e la valorizzazione del sito nel suo complesso, nonché idonee misure mitigative e compensative e di ripristino finale dell'area.

In sede di autorizzazione dell'attività estrattiva e nell'ambito della relativa procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) dovranno puntualmente essere verificate e sviluppate le indicazioni e le prescrizioni emerse dalla VAS, individuando le modalità di coltivazione e ripristino delle aree più idonee a garantire la generale tutela dell'ambito, anche con riferimento alle Linee guida per il recupero delle cave nei paesaggi lombardi: uno strumento per la qualità del territorio (dgr 25 luglio 2013 – n. X 495).

**Controdeduzione**

Al fine di poter al meglio articolare una controdeduzione, di seguito viene proposta un articolazione dell'osservazione proposta in precedenza, suddividendola per argomentazioni.

In accoglimento dell'osservazione presentata, si esplicita che, sia a livello grafico che normativo, si è proceduto ad identificare le aree di geositi normati con carattere prevalente ai sensi dell'art. 22 comma 3 del PPR.

Come già anticipato in precedenza, si osserva che l'art. 16, anche in recepimento di alcune osservazioni, è stato parzialmente modificato, per cui si rimanda alla nuova formulazione per una verifica di merito. In ogni caso si eccipisce l'eventuale interazione diretta che viene attribuita tra una attività estrattiva e/o una bonifica agricola con la preservazione della RER, infatti, come evidenziato da altri casi di specie, la sola movimentazione terra non sempre ha un riscontro negativo sulla naturalità delle aree, infatti, anche in seguito all'esecuzione di interventi di compensazione si può addivenire a delle soluzioni migliorative rispetto all'assetto originario.

In recepimento dell'osservazione avanzata, si esplicita che si è provveduto ad adeguare la cartografia e la normativa di riferimento, al fine di renderla coerente con quanto previsto all'art. 22 comma 3 del PTR.

Si concorda con l'osservazione anche se si evidenzia che si tratta di argomentazioni ascrivibili al PPC in fase di redazione, quindi non correlabile con il PTCP. In ogni caso, anche nel parere motivato del PTCP verrà valutata la possibilità di prescrivere un maggiore approfondimento di merito.

Si accoglie l'osservazione pur ribadendo che il piano cave è asservito ad altra procedura per cui non direttamente correlabile con quella del PTCP.

**Modifica prevista**

Si è proceduto alla formulazione di modifiche cartografiche e ad una più adeguata articolazione normativa



**Premessa:** Previsioni alla Variante al PTCP aventi efficacia prescrittivi e prevalente sugli atti del PGT, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n.12/05. Considerazioni in merito al Sistema della mobilità secondo il parere espresso dalla DG Infrastrutture e Mobilità con nota n. S1.2013.0054717 del 14/11/2013.

**Osservazione:**

Si chiedono i seguenti adeguamenti puntuali cartografici - Carta delle tutele e delle salvaguardie:

- Autostrada Brescia-Bergamo-Milano - Opera complementare S.P. CR ex S.S. n. 591 "Creasca" – Bretella autostradale di collegamento fra il casello di Fara Olivana e Ricengo: adeguare il tracciato dell'opera al progetto esecutivo approvato dal concedente CAL S.p.A. e trasmesso dal concessionario Brebemi S.p.A. alla Provincia di Cremona con nota prot. SDP-U-1102-196-DT-DGR del 27.3.2012.
- Autostrada regionale Cremona-Mantova: adeguare il tracciato al progetto definitivo depositato dal proponente STRADIVARIA S.p.A. in procedura VIA nazionale in data 30.6.2008 e parzialmente modificato come da integrazioni pubblicate il 31.7.2009. Nella fattispecie, si segnalano incongruenze rispetto alla rappresentazione dei tratti di seguito specificati:
  - svincolo di connessione con A 21 in Comune di Cremona e svincolo connessione con Ti.Bre in Comune di Tornata;
  - riconfigurazione viabilità interferita e area impianti in Comune di Piadena;
  - area tecnica e viabilità di collegamento in Comune di Pieve San Giacomo.
- Bretella A21 - Castelvetro Piacentino e terzo ponte sul fiume Po: adeguare il tracciato al progetto definitivo approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 7472 del 30.8.2011, recependo anche gli interventi previsti nel progetto sulla viabilità in ambito portuale.
- Progetto ferroviario AV/AC tratta "Treviglio-Brescia" – Opera complementare S.P. CR ex S.S. n. 11 "Padana Superiore" – Variante a Isso (Castel Gabbiano) : adeguare il tracciato dell'opera al progetto esecutivo redatto dal General Contractor Cepav2.

Si ribadisce l'opportunità – già evidenziata da Regione nel precedente parere espresso sul vigente Piano con DGR 8406 del 12.11.2008 - di rappresentare in cartografia la S.P. ex S.S. 14 "Rivoltana" e la S.P. ex S.S. 10 "Padana Inferiore" come viabilità extraurbana principale.

**Controdeduzione**

Si accoglie l'osservazione aggiornando il tema delle infrastrutture con adeguamenti puntuali dei tracciati in base ai dati a disposizione e si precisa, come previsto dalla Normativa del PTCP, che a dirimere l'esatta localizzazione planimetrica dei terreni sottoposti a tutela sono i corrispondenti progetti infrastrutturali richiamati nella tabella A art. 19 della Normativa del PTCP.

**Modifica prevista**

Si modificano le cartografie del PTCP adeguando il tematismo delle infrastrutture.

<p><b>Osservazione:</b></p> <p>Si chiedono i seguenti adeguamenti normativi Articolo 16 “ Aree soggette a regime di tutela del PTCP” Si propone l’inserimento, dopo il 5° capoverso, della seguente formulazione “E’ fatta salva la prevalenza delle previsioni del Piano Territoriale Regionale concernenti la realizzazione di infrastrutture prioritarie e di interventi di potenziamento e adeguamento delle linee di comunicazione e del sistema della mobilità in tutti i casi di sovrapposizione con le tipologie di vincolo definite nel presente articolo”.</p>
<p><b>Controdeduzione</b></p> <p>Si accoglie l’osservazione e si integra l’art.16 della Normativa, dopo il 5° capoverso.</p>
<p><b>Modifica prevista</b></p> <p>Viene perfezionato l’art. 16 della Normativa, dopo il 5° capoverso.</p>

<p><b>Osservazione:</b></p> <p>Si chiedono i seguenti adeguamenti normativi Articolo 19 “Salvaguardie territoriali” Si propone la seguente modifica al comma 2 lettera a): “ (...) Per le strade vigono le distanze minime dal confine stradale definite dal DPR 495/1992 in base alla classificazione contenuta nell’art. 2 del D.Lgs 285/1992 Nuovo Codice della Strada. Nelle more di quanto previsto al riguardo del comma 8 del suddetto art. 2 del D.Lgs. 285/1992, tale classificazione è effettuata in via temporanea, tenendo conto della classificazione funzionale approvata con d.g.r. 7/19709 del 3 dicembre 2004 e riportata nel Piano della viabilità provinciale approvato con D.C.P. n. 18/2004, ponendo le seguenti salvaguardie sulle strade <b>ricadenti nel territorio provinciale:</b> (...)” Si richiede di apportare adeguamenti alla “Tabella A”, allegata all’articolo 19. (Rif. Pagine 18-19-20 Allegato A alla DGR X/1007 del 29/11/2013) In merito all’Autostrada Brescia-Bergamo-Milano e al Progetto ferroviario AV/AC tratta Treviglio – Brescia si segnala che le fasce di salvaguardia apposte con l’approvazione del progetto preliminare risultano ancora operanti per effetto di quanto disposto dal Consiglio di Stato con Sentenza n. 00784/2010. In considerazione del fatto che le predette infrastrutture sono già in avanzata fase di esecuzione e che, peraltro, il territorio provinciale non è direttamente interessato dai rispettivi tracciati principali bensì da opere complementari, si demanda all’Amministrazione provinciale la facoltà di indicare in “Tabella A” la sussistenza di tali ulteriori vincoli. In linea generale, si ritiene opportuno che le opere ultimate e quelle ricadenti fuori dal territorio provinciale vengano tolte dalla “Tabella A” vista la finalità ad essa associata. Tra le opere ultimate si segnalano in particolare: - S.P. CR ex S.S. n. 591 “Creasca” Circonvallazione Est di Montodine - S.P. CR ex S.S. n. 591 “Creasca” - Nuovo ponte sul fiume Adda a Montodine - S.P. CR ex S.S. n. 498 “Soncinese” –Circonvallazione Ovest di Casalmorano - S.P. n. 90 “Di Cassano” – Circonvallazione Sud di Pandino</p>
<p><b>Controdeduzione</b></p> <p>Si accoglie l’osservazione e si perfeziona l’art.19 comma 2 lettera a) della Normativa come richiesto.</p>
<p><b>Modifica prevista</b></p> <p>Viene perfezionato l’art. 19 comma 2 lettera a) della Normativa e integrata la tabella A.</p>

**Osservazione:**

Si chiedono le seguenti correzioni ad errori materiali alle Norme di Attuazione

All'ultimo capoverso delle premesse al Capo III - Disciplina del territorio (pag. 29) va apportata la seguente correzione  
“(…) I corridoi per le infrastrutture per la mobilità indicati nella Carta delle tutele e delle salvaguardie costituiscono la riduzione alla scala della cartografia del Piano, di corridoi di tutela definiti (o sussunti) dai corrispondenti progetti infrastrutturali, e sono pertanto questi ultimi, e non la loro trasposizione nelle tavole del PTCP o il rinvio alla predisposizione dei PGT o di loro varianti, a dirimere l'esatta localizzazione planimetrica dei terreni sottoposti a tutela.”

**Controdeduzione:**

Si accoglie l'osservazione e si perfeziona la normativa come richiesto.

**Modifica prevista**

Viene modificata la Normativa al Capo III - Disciplina del territorio.

**Premessa:** Previsioni alla Variante al PTCP aventi efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n.12/05. Considerazioni in merito all'Assetto idrogeologico e difesa del suolo secondo il parere espresso dalla DG Territorio, Urbanistica e difesa del suolo con nota n. Z1.2013.0017728 del 14/10/2013.

**Osservazione:**

Dall'analisi della documentazione costituente la variante al P.T.C.P. di Cremona e con riferimento alla cartografia del Piano vigente, per quanto di competenza, si segnala che il Comune di Cremona ha provveduto a modificare parzialmente e recepire nel proprio strumento urbanistico secondo le procedure vigenti, la perimetrazione di "area a rischio idrogeologico molto elevato" n. 050- LO-CR.

Si chiede pertanto di recepire la nuova perimetrazione nella "Carta delle Tutele e delle Salvaguardie" (tav. 3 della serie); tale recepimento dovrebbe essere esteso anche alle altre eventuali tavole, non oggetto della presente variante, che contengono tale perimetrazione.

**Controdeduzione**

Si accoglie l'osservazione e si perfeziona la cartografia del PTCP come richiesto.

**Modifica prevista**

Viene aggiornato il tematismo delle aree a rischio idrogeologico molto elevato nel territorio del Comune di Cremona nelle cartografie del PTCP.

**Osservazione:**

A titolo collaborativo, con riferimento al geosito regionale "Pianalto di Romanengo" si evidenzia che l'interesse geologico primario del sito è rappresentato dalla presenza su tutta la sua estensione di particolari tipologie di suoli, sviluppatasi in condizioni climatiche molto diverse da quelle attuali della Pianura Padana che si sono conservati grazie alla posizione rilevata dell'area, dovuta a sollevamento tettonico localizzato, che ne ha impedito il seppellimento da parte dei depositi alluvionali più recenti. Le scarpate evidenziano solo parzialmente l'interesse del sito, di cui rappresentano il limite morfologico.

Tale sito, nella sua completa estensione, risulta di particolare interesse geologico e geomorfologico ai fini della comprensione dei processi geologici che hanno agito nella Pianura Padana dal Pleistocene medio all'Olocene e pertanto le norme finalizzate alla sua tutela devono garantirne l'integrità e la riconoscibilità.

### **Controdeduzione**

Di seguito sono riportate alcune informazioni riscontrabili nell'allegato f, da cui si evince una maggiore e più approfondita disamina delle caratteristiche del Pianalto.

*“Anche l'attività agricola ha contribuito a modificare il territorio e a tal proposito si riferiscono lo spianamento e il colmamento rispettivamente di dossi e vallecole, per recuperare porzioni di terreno da poter coltivare.*

*Da un punto di vista sedimentologico, i depositi quaternari sono caratterizzati da sedimenti fluviali sepolti prevalentemente argillosi e sabbiosi, sopra i quali si è impostata una copertura di natura eolica.*

*Nella porzione Nord del Pianalto, invece, affiorano prevalentemente depositi limoso-argillosi: si tratta di una copertura dovuta, probabilmente, a impaludamento.*

*Dal punto di vista pedologico, i suoli che ricoprono il Pianalto di Romanengo differiscono notevolmente da quelli presenti nelle aree circostanti: si tratta di suoli e paleosuoli piuttosto sviluppati che si sono conservati dall'erosione, in quanto il Pianalto è stato soggetto a spinte tettoniche profonde, che, durante il Pleistocene, lo hanno sollevato rispetto alla pianura circostante, interessata invece dalle successive erosioni e deposizioni fluvioglaciali. Tali paleosuoli hanno conservato così testimonianza delle variazioni paleo climatiche che interessarono questa porzione di pianura nel corso del Pleistocene. In corrispondenza dei depositi loessici sono presenti due orizzonti pedologici particolari e di notevole importanza paleoambientale e paleoclimatica: un orizzonte a fragipan e un orizzonte a petroplintite. Il*

*fragipan è costituito da un orizzonte limoso sabbioso indurito, se secco, che, per la sua compattezza e l'alto grado di addensamento delle particelle, impedisce o rallenta la percolazione delle acque e la penetrazione delle radici. Il suo significato paleoambientale testimonia un ambiente periglaciale con suoli alternativamente o perennemente gelati. La petroplintite è invece un orizzonte litoide scuro, ferruginoso, nodulare, composto da sesquiossidi di Fe e Mn. Dal punto di vista paleoambientale la petroplintite viene considerata testimone di condizioni climatiche riferibili ad un periodo interglaciale, estremamente caldo e umido. Questo orizzonte è presente solo quando al di sotto di esso sono presenti sedimenti più fini. La sua formazione è pertanto legata oltre che alle condizioni climatiche anche a caratteri tessiturali ben precisi ed alla conseguente esistenza di una falda. Nei depositi eolici (loess) del Pianalto di Romanengo si ritrovano suoli collegabili all'ultima glaciazione (loess non addensati) e una parte sottostante, con fragipan, sicuramente più antica dell'ultimo evento glaciale: si possono perciò distinguere almeno due coltri eoliche legate a due eventi glaciali differenti. Pertanto, ai depositi del Pianalto di Romanengo può essere attribuita un'età compresa*

*tra il Pleistocene inferiore e il Pleistocene medio – superiore. Da un punto di vista morfogenetico, in letteratura gli autori hanno proposto diverse ipotesi, talvolta contrastanti, sulle cause genetiche del Pianalto. Il primo lavoro di dettaglio dell'area risale al 1965, anno in cui Desio scrisse: “I rilievi isolati della pianura lombarda e i movimenti tettonici del Quaternario”, nel quale, per la prima volta, è descritto il “Pianalto di Romanengo”, inteso come elemento geomorfologico caratteristico, rialzato, rispetto alla pianura circostante di una decina di metri. L'origine del rilievo, sempre secondo Desio (1965), viene fatto risalire ad un sollevamento neotettonico, rimasto attivo nel Quaternario e responsabile di una struttura ad anticlinale sepolta, che lo ha sottratto all'erosione e al seppellimento. Tali strutture anticlinaliche, che sono state individuate grazie alle ricerche geofisiche e alle esplorazioni AGIP tramite trivellazioni per la ricerca degli idrocarburi nel sottosuolo padano (AGIP Mineraria, 1959), evidenziano l'interferenza di fasi compressive a vergenze opposte. A tale teoria si contrappone, per esempio, l'interpretazione fornita da Marchetti (1988-91) nel quale il Pianalto è considerato come un residuo dell'antico “livello fondamentale della pianura” eroso durante un interglaciale precedente all'attuale. Tale interpretazione non attribuisce, pertanto, al Pianalto un'origine tettonica. Attualmente si tende a considerare il Pianalto come la locale risposta superficiale a deformazioni profonde modellate in strutture anticlinaliche, tuttora in sollevamento. A conferma dell'interpretazione tettonico-strutturale della morfogenesi del Pianalto concorrono alcune strutture sedimentarie (sismiti) rilevate in corrispondenza di un fronte di cava in fase di coltivazione (nella porzione Nord del sito), legate all'attività sismica dovuta presumibilmente ai movimenti tettonici che hanno portato all'innalzamento del Pianalto di Romanengo nel corso del Pleistocene: si tratta di strutture da liquefazione delle sabbie che si sono iniettate nei soprastanti limi della stessa.*

*Evidenze dell'origine neotettonica che ha portato al sollevamento del Pianalto si hanno anche nella morfologia dell'area: il Pianalto è attraversato dal Naviglio della Melotta, che scorre inciso in profonde forre che indicano un'erosione accentuata, contemporanea al processo di sollevamento tettonico dell'area.*

*Il sollevamento di origine neotettonica del Pianalto di Romanengo è dimostrato anche dalla presenza di paleosuoli e di suoli più antichi, rispetto a quelli che si sono impostati sulle alluvioni fluvioglaciali würmiane. Tale attività tettonica è ipotizzabile sulla base dei dati bibliografici che menzionano un ultimo evento sismico, risalente al 1802, che ha creato ingenti danni (Burrato et al., 2003), ed è per questa ragione che i comuni limitrofi al Pianalto di Romanengo sono stati inseriti in fascia 2 per l'elevato rischio sismico.”*

Sempre nel documento tecnico si aggiunge:

*Come è emerso dai rilievi effettuati, i maggiori elementi di interesse sono principalmente ubicati nella zona centro-occidentale del geosito. L'elemento di maggior rilievo è indubbiamente la netta e continua scarpata morfologica che borda il margine occidentale e orientale dell'area in esame, elevandola a una quota superiore rispetto alla pianura circostante.*

*Per questo motivo, è stato assegnato alla scarpata ubicata nella porzione orientale, pur essa ricadendo in un ambito a tutela 1, un grado di tutela superiore (2) e quindi associata ai medesimi vincoli normativi previsti per l'ambito 2.*

*Altri elementi di interesse che caratterizzano l'area sono costituiti dalle paleovalli, in particolare ubicate nei pressi di Cascina Baluardo e dell'Azienda Agricola La Cittadina, per la maggior parte profonde e molto incise, provocate dall'azione erosiva dei corsi d'acqua che confluiscono nella valle del Naviglio della Melotta.*

*Quest'ultimo rappresenta esso stesso un elemento di pregio, in quanto il suo andamento, che non risulta modificato dall'attività antropica, in particolare nel tratto compreso tra Cascina Lopetta e Cascina San Giovanni ,conferisce un valore aggiunto di naturalità all'area.*

**Modifica prevista**

Non è prevista alcuna modifica rispetto all'osservazione formulata

**Premessa:** Considerazioni conclusive

**Osservazione:**

La verifica regionale sulla variante al vigente PTCP della Provincia di Cremona ha riscontrato elementi di disallineamento in relazione ad orientamenti e ad aspetti prescrittivi di prevalenza determinati dal Piano Territoriale Regionale. In particolare, con riferimento al complesso del sistema degli obiettivi tematici e territoriali del PTR, si evidenzia che gli stessi non possono essere assunti solo formalmente all'interno del Piano, aggiungendoli semplicemente a quelli già individuati dal PTCP, ma devono piuttosto essere considerati come la definizione del disegno di sviluppo territoriale regionale al quale i piani provinciali e comunali devono dare attuazione.

Inoltre, rispetto ai temi per i quali la stessa l.r. 12/05 prevede l'efficacia prescrittiva e prevalente sulla pianificazione provinciale, si ricorda che per gli effetti dell'art. 17, comma 8, il Consiglio Provinciale in sede di approvazione deve provvedere a modificare gli elaborati e le norme tecniche di variante secondo le indicazioni riportate nei pareri delle DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile (prot. n. T1.2013.0044315 del 13/11/2013 e successiva integrazione del 27/11/2013 prot. n. T1.2013.0047046), Infrastrutture e Mobilità (prot. n. S1.2013.0054717 del 14/11/2013), Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo (prot. n. Z1.2013.0017728 del 14/10/2013).

Si raccomanda, inoltre, il riordino complessivo degli elaborati di analisi e di progetto del PTCP, così come modificati a seguito della variante di che trattasi, in modo tale da assicurare una piena intelligibilità delle varie sezioni del Piano e una univoca interpretazione dei contenuti orientativi e prescrittivi dello stesso.

**Controdeduzione**

Si accoglie l'osservazione recependo le prescrizioni contenute nel parere regionale modificando gli elaborati del PTCP interessati.

**Modifica prevista**

Vengono modificati gli elaborati del PTCP.